

# ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

---

## Rapporto Conclusivo

Attività di controllo ordinaria ex art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., comma 3

---

***Ital Green Energy S.r.l. e Casa Olearia Italiana S.p.A. di Monopoli (BA)***  
***Centrale Termoelettrica ed Impianto di trattamento materie prime vegetali di Monopoli (BA)***

***Autorizzazione Ministeriale: DM 331 del 23/11/2016; GU n.12 del 16/01/2017;  
MATTM-2021-130139 del 23/11/2021 (ID 629/10872);  
MATTM-2021-130140 del 23/11/2021 (ID 629/10922);  
MATTM-2021-108401 del 08/10/2021 (ID 629/10921).***

***Attività di controllo ordinaria effettuata dal 15 marzo 2022 al 6 aprile 2022***

***Data di emissione 6 giugno 2022***

## Indice

<b>1</b>	<b>Premessa.....</b>	<b>3</b>
1.1	Definizioni e terminologia.....	3
1.2	Finalità del presente Rapporto .....	4
1.3	Campo di applicazione.....	4
1.4	Autori e contributi del Rapporto .....	4
<b>2</b>	<b>Impianto AIA Statale oggetto dell'attività di controllo.....</b>	<b>6</b>
2.1	Dati identificativi del Gestore .....	6
2.2	Verifica pagamento tariffa del controllo ordinario e rapporto annuale di esercizio dell'impianto (se applicabile) .....	7
<b>3</b>	<b>Evidenze oggettive, risultanze e relative azioni da intraprendere .....</b>	<b>7</b>
3.1	Evidenze oggettive* .....	7
3.1.1	Risultanze precedente Visita Ispettiva ordinaria del 2020 .....	8
3.1.2	Stato impianto e modifiche.....	11
3.1.3	Materie Prime ed ausiliarie .....	11
3.1.4	Emissioni in aria .....	13
3.1.5	Emissioni odorigene .....	26
3.1.6	Emissioni in acqua .....	28
3.1.7	Rumore.....	28
3.1.8	Rifiuti .....	29
3.1.9	Sottoprodotti.....	34
3.1.10	Manutenzione ordinaria e straordinaria e apparecchiature critiche .....	35
3.2	Attività di campionamento e analisi .....	36
3.2.1	Attività di campionamento e analisi acque.....	36
3.2.2	Attività di campionamento delle emissioni convogliate.....	36
3.2.3	Campionamento olfattometrico .....	38
3.3	Risultanze e relative azioni da intraprendere** .....	39
<b>4</b>	<b>Allegati.....</b>	<b>44</b>

# 1 Premessa

## 1.1 Definizioni e terminologia

**Attività di controllo ambientale:** (fonte direttiva) l'insieme delle azioni desunte dall'art.3, punto 22 della Direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010, ivi compresi visite in sito, controllo delle emissioni e controlli delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, verifica dell'autocontrollo, controllo delle tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale dell'impianto, intraprese dall'Autorità competente per il controllo al fine di verificare e promuovere il rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte delle installazioni, nonché se del caso, monitorare l'impatto ambientale di queste ultime.

**Attività di controllo ordinaria:** ispezione ambientale effettuata nell'ambito di un programma e in accordo a quanto previsto nell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29 decies comma 3, con oneri a carico del Gestore.

**Attività di controllo straordinaria:** ispezione ambientale effettuata in risposta a reclami, durante indagini in merito a inconvenienti, incidenti e in caso di violazioni o in occasione del rilascio, del rinnovo o della modifica di un'autorizzazione; è considerata sinonimo di "*ispezioni straordinarie*" di cui all'art. 29-decies, comma 4, del D.Lgs.152/2006.

**Non Conformità (mancato rispetto di una prescrizione):** mancato rispetto di una prescrizione dell'AIA e/o di un requisito di legge ambientale di settore, se espressamente richiamati nell'AIA. Comporta comunicazioni all'Autorità Competente, ai sensi dell'articolo 29-quattordecies del D.Lgs.152/06, con le relative proposte di misure da adottare che sono riconducibili ai seguenti livelli progressivi di severità in funzione della gravità della non conformità rilevata, in accordo a quanto specificato dell'articolo 29-decies comma 9:

- proposta di diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- proposta di diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente;
- proposta di revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e per la chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente.

Comporta inoltre eventuale comunicazione all'Autorità Giudiziaria in caso di fattispecie che integrano sanzioni di natura penale.

**Proposte all'Autorità Competente delle misure da adottare:** (fonte art. 29 decies comma 6 D.Lgs.152/06 s.m.i. come modificato dal D.Lgs.128/10) sono eventuali rilievi del Gruppo Ispettivo che determinano una comunicazione specifica all'Autorità Competente circa le non conformità rilevate.

**Violazioni della normativa ambientale:** mancato rispetto di un obbligo legislativo non espressamente richiamato nell'atto autorizzativo e quindi non riconducibile al sistema sanzionatorio previsto dall'art. 29-quattordecies (ad esempio superamenti di limiti emissivi fissati dalle vigenti

normative di settore, inottemperanze di prescrizioni discendenti da procedimenti di VIA, non osservanza delle disposizioni sui rischi di incidenti rilevanti di cui al D.Lgs.105/2015 - ex 334/99 e s.m.i.).

**Condizioni di monitoraggio per il Gestore:** (definizione stabilita da ISPRA nell'ambito del sistema delle Agenzie Regionali) condizioni relative alle modalità di attuazione del PMC stabilite nell'ambito delle attività di controllo dall'autorità competente per il controllo (ad es. tecniche di esercizio, modalità attuative di autocontrolli, redazione di procedure, ecc.).

Nella definizione di tali condizioni, l'autorità competente per il controllo o Ente di Controllo, definisce generalmente anche i termini temporali entro i quali le stesse devono essere attuate / rispettate.

La definizione di tali condizioni non comporta necessariamente il riesame dell'AIA e diventano vincolanti per il Gestore a seguito di specifica approvazione da parte dell'Autorità Competente per il rilascio delle AIA.

**Criticità:** (definizione stabilita da ISPRA nell'ambito del sistema delle Agenzie Regionali) evidenze di situazioni, anche connesse al contesto ambientale, che, pur non configurandosi come violazioni di prescrizioni dell'AIA o di norme ambientali di settore, generano un potenziale effetto o un rischio ambientale tali da richiedere l'individuazione di condizioni per il Gestore atte a limitarne o prevenirne l'impatto.

## **1.2 Finalità del presente Rapporto**

Il presente Rapporto conclusivo è stato redatto al fine di garantire la conformità a quanto richiesto dal comma 5 dell'art. 29-*decies* della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 46/2014.

## **1.3 Campo di applicazione**

Il campo di applicazione del presente Rapporto è riconducibile alle attività di controllo prescritte in AIA per gli impianti industriali indicati nell'Allegato XII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e svolte ai sensi dell'art. 29-*decies* comma 3 del medesimo Decreto.

## **1.4 Autori e contributi del Rapporto**

Il presente documento è stato redatto da ISPRA e contiene anche i contributi tecnici forniti da ARPA Puglia.

*Per ISPRA:*

Fabio FERRANTI	Ispettore AIA Nazionale
Valeria CANÉ	Ispettore AIA Nazionale
Pierpaolo ALBERTARIO	Ispettore AIA Nazionale

*Per ARPA :*

Maddalena SCHIRONE	DAP Bari, Servizio Territoriale
--------------------	---------------------------------

Claudio LOFRUMENTO DAP Bari, Servizio Territoriale, UO Servizio Impiantistico e Rischio Industriale

Annalisa MARZOCCA Direzione Scientifica CRA

Claudia CEPPI Direzione Scientifica

Vincenzo NIGRI Direzione Scientifica CRA

Stefano SPAGNOLO Direzione Scientifica CRA

Salvatore FICOCELLI Direzione Scientifica CRA

Maria Giovanna DE SANTIS Direzione Scientifica TSGE

Francesco BUSSETI Direzione Scientifica AS

Il seguente personale ha svolto la visita in loco in data 25 marzo 2022:

Fabio FERRANTI ISPRA

Valeria CANÉ ISPRA

Pierpaolo ALBERTARIO ISPRA

Maddalena SCHIRONE Dipartimento di Bari

Claudio LOFRUMENTO Dipartimento di Bari

Annalisa MARZOCCA Direzione Scientifica CRA

Vincenzo NIGRI Direzione Scientifica CRA

Stefano SPAGNOLO Direzione Scientifica CRA

Maria Giovanna DE SANTIS Direzione Scientifica TSGE

Il seguente personale ARPA Puglia ha svolto attività di campionamento degli scarichi idrici il 29/03/2022:

Giacomina CALDAROLA DAP Bari

Carmela PALMISANO DAP Bari

Il seguente personale ARPA Puglia ha svolto attività di campionamento delle emissioni in atmosfera il 23/03/2022:

Salvatore FICOCELLI Ufficio Controlli a camino CRA

Giuseppe MAURO Ufficio Controlli a camino CRA

Antonio NICOSIA Ufficio Controlli a camino CRA

Alberto SPADA Ufficio Controlli a camino CRA

Alessio RECCHIA Ufficio Controlli a camino CRA

Alessio CHIFFI Ufficio Controlli a camino CRA.

Il seguente personale ARPA Puglia ha svolto attività di campionamento delle emissioni in atmosfera il 24/03/2022:

Salvatore FICOCELLI Ufficio Controlli a camino CRA

Giuseppe MAURO Ufficio Controlli a camino CRA

Giuseppe DEL POZZO Ufficio Controlli a camino CRA

Alberto SPADA Ufficio Controlli a camino CRA

Alessio RECCHIA Ufficio Controlli a camino CRA

Alessio CHIFFI Ufficio Controlli a camino CRA.

Il seguente personale ARPA Puglia ha svolto attività di campionamento delle emissioni in atmosfera il 29/03/2022:

Giuseppe DEL POZZO Ufficio Controlli a camino CRA

Antonio NICOSIA Ufficio Controlli a camino CRA

Alberto SPADA Ufficio Controlli a camino CRA.

Il seguente personale ARPA Puglia ha svolto attività di campionamento olfattometrico il 04/04/2022 ed il 12/04/2022:

Paolo R. DAMBRUOSO	Direzione Scientifica CRA
Antonio MAZZONE	Direzione Scientifica CRA
Vincenzo NIGRI	Direzione Scientifica CRA.

Il seguente personale ha svolto le attività di laboratorio per la tematica emissioni odorigene il 04/04/2022 ed il 12/04/2022:

Paolo R. DAMBRUOSO	Direzione Scientifica CRA
Antonio MAZZONE	Direzione Scientifica CRA
Vincenzo NIGRI	Direzione Scientifica CRA.

Il seguente personale ha supervisionato e validato le attività di laboratorio per la tematica scarichi idrici:

Marina MARIANI	Servizio Laboratorio di Biologia delle Acque DAP BARI
Francesco CATUCCI	Servizio Laboratorio DAP TARANTO.

## **2 Impianto AIA Statale oggetto dell'attività di controllo**

### **2.1 Dati identificativi del Gestore**

Ragione Sociale: Ital Green Energy S.r.l. e Casa Olearia Italiana S.p.A. di Monopoli (BA)

SEDE LEGALE: Via Orti 1/A - 37050 San Pietro di Morubio (VR)

Sede stabilimento: Via Baione, 200 – 70043 Z.I. Monopoli (BA);

Via Baione, 232 - 70043 Z.I. Monopoli (BA)

Gestore: Antonio Pecchia

Delegato ambientale: Antonio Pecchia

Impianto a rischio di incidente rilevante: NO

Sistemi di gestione ambientale: UNI EN ISO 14001:2015

ITAL GREEN ENERGY SRL: Certificato Numero: IT306525 Versione: 1 del 19-Maggio-2021; valido fino al: 15-Aprile-2024;

Campo di applicazione Produzione di energia elettrica mediante combustione di biomasse provenienti da processi agroindustriali e da rifiuti.

CASA OLEARIA ITALIANA SPA: N. Certificato- Revisione: IT290146 – 1 del: 13 maggio 2019; valido fino al: 12 maggio 2022;

Campo di applicazione: Trasformazione (attraverso estrazione, essiccazione e raffinazione chimica e fisica) e conservazione di biomasse liquide e solide per la produzione di energia elettrica.

Ulteriori informazioni sull'impianto oggetto della presente relazione, sono desumibili dalla domanda di AIA disponibile sul sito internet del Ministero della Transizione Ecologica, all'indirizzo <https://www.mite.gov.it/pagina/aia>.

## **2.2 Verifica pagamento tariffa del controllo ordinario e rapporto annuale di esercizio dell'impianto (se applicabile)**

In riferimento a quanto indicato nell'allegato IV del D.M. 6 marzo 2017, n. 58 *“Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis”*, il Gestore ha inviato al MiTE e ad ISPRA, con PEC prot. ISPRA n. 13613 del 14/03/2022, **l'attestazione del pagamento della tariffa prevista per l'attività di controllo ordinario**.

Con note prott. ISPRA 22052 e 22094 del 30/04/2021, il Gestore ha inviato all'Autorità Competente e ad ISPRA, il **rapporto annuale di esercizio dell'impianto** relativo all'anno 2020, nel quale lo stesso Gestore ha dichiarato la conformità dell'esercizio.

## **3 Evidenze oggettive, risultanze e relative azioni da intraprendere**

### **3.1 Evidenze oggettive**

L'attività di controllo si è svolta dal 15 marzo 2022 al 6 aprile 2022.

Il Gruppo Ispettivo ha preliminarmente analizzato la seguente documentazione:

- a. DM 331/2016 del 23/11/2016
- b. DAP Casa Olearia Italiana S.p.A. (COI) aggiornato al 31/01/2022 rev.10
- c. DAP Ital Green Energy S.r.l. (IGE) aggiornato al 31/01/2022 rev.12
- d. Rapporto conclusivo dell'attività di controllo effettuata dal 17 al 20 Febbraio 2020
- e. Pendenze diffide per violazioni
- f. Relazione di esercizio 2020 (IGE e COI)
- g. Eventuali procedimenti AIA in corso (rinnovo, modifica sostanziale, modifica non sostanziale, dismissione, ecc.)
- h. Comunicazioni del Gestore
- i. SGA (sito [www.accredia.it](http://www.accredia.it))

Dall'esame della suddetta documentazione sono emersi gli elementi di seguito descritti.

Il Gruppo Ispettivo con la comunicazione di avvio dell'attività di controllo ordinario avente prot. n.12451/2022 del 08/03/2022, ha chiesto al Gestore la seguente documentazione a integrazione della documentazione già agli atti:

1. lettera di nomina, o eventuale atto di procura od equivalente del Gestore o di persona delegata a svolgere la funzione di Gestore ai fini ambientali;



2. conferma degli indirizzi di posta elettronica certificata PEC riferiti sia al Gestore dell'impianto sia alla Società titolare del Decreto autorizzativo in epigrafe;
3. foglio di calcolo della tariffa AIA versata e trasmessa con nota del 24/01/2022;
4. certificati aggiornati ISO;
5. elenco aggiornato dei serbatoi di stoccaggio presenti nell'area dello stabilimento (comprensivo di indicazione delle sostanze stoccate e della relativa capacità);
6. relazioni finali di QAL2 di tutti gli impianti SME Il Gestore con PEC del <data> ha trasmesso la documentazione richiesta.
7. procedura di gestione dei superamenti, in caso di registrazione di valori di emissione non conformi ai valori limite stabiliti nell'AIA;
8. programmazione delle prossime manutenzioni periodiche previste sugli SME;
9. certificati di campionamento ed analisi dei Sali EER 060314 e dei Fanghi dell'impianto di depurazione;
10. procedura di gestione dei rifiuti;
11. ultima revisione del programma di manutenzione con indicazione delle relative procedure;
12. ultima indagine fonometrica disponibile;
13. registro degli eventi incidentali nel biennio 2021-2022;
14. registro degli eventi legati a malfunzionamenti nel biennio 2021-2022;
15. programma di ispezione dei serbatoi e delle linee di distribuzione;
16. registro delle attività di ispezione effettuata nel biennio 2021-2022;
17. rapporti di prova per il camino E1-IGE per il biennio 2021-2022;
18. rapporti di prova delle verifiche semestrali per i camini da E5- IGE a E10-IGE per il biennio 2021- 2022;
19. ultima relazione LDAR;
20. rapporti di prova degli scarichi IGE e COI per il biennio 2021-2022;
21. planimetria aggiornata delle aree destinate a ciascun codice EER;
22. registro della verifica mensile delle giacenze dei depositi temporanei;
23. programma di monitoraggio odori ed esiti per il biennio 2021-2022;
24. ultima caratterizzazione dei combustibili per l'impianto BS1.

Il Gestore con PEC del 12/03/2022, acquisita da ISPRA al prot. n.13613 del 14/03/2022, ha trasmesso la documentazione richiesta.

### **3.1.1 Risultanze precedente Visita Ispettiva ordinaria del 2020**

Il GI ha verificato le condizioni per le quali il Gestore non aveva fornito riscontro documentale a chiusura della precedente visita ispettiva ordinaria effettuata ai sensi dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i dal 17 al 20 febbraio 2020. In particolare:

**Condizioni nn. 5-6** (Cfr. Prescrizione 120 del PIC PAR 9.2.12): il Gestore, dopo aver programmato le ispezioni sia per IGE sia per COI di tutti i serbatoi presenti nell'area dello stabilimento, ivi compresi i



serbatoi interrati, deve aggiornare l'elenco dei serbatoi di stoccaggio (comprensivo di indicazione delle sostanze stoccate e relativa capacità) e trasmetterlo all'Autorità di Controllo.

A tal riguardo, il Gestore ha trasmesso con PEC del 12/03/2022, acquisita da ISPRA al prot. n.13613 del 14/03/2022, in allegato "5 elenco serbatoi e capacità" i file denominati:

- Serbatoi COI.pdf;
- Serbatoi IGE.pdf

Successivamente, nel corso del sopralluogo effettuato in data 25/03/2022, il Gestore ha consegnato in formato digitale la cartella denominata "3 - Elenco dei serbatoi aggiornato" contenente il file:

- Serbatoi COI Rev1

aggiornato con i n. 4 serbatoi di esano, interrati e non presenti nella documentazione trasmessa con precedente PEC del 12/03/2022.

A tal riguardo, il GI dalla documentazione visionata nell'attività ispettiva non ha rilevato criticità e pertanto può considerare soddisfatte le condizioni.

**Condizioni nn. 8a- -8b-8e** (Cfr. PMC pag. 56): si ritiene opportuno che il Gestore per IGE e COI:

- trasmetta ad ISPRA e ad ARPA Puglia le relazioni finali QAL2 di tutti gli impianti e comunichi la data di implementazione a sistema dei nuovi parametri delle rette di taratura;
- implementi procedure specifiche per la gestione dei superamenti che dovranno essere inserite nella prossima revisione del manuale SME;
- informi gli Enti di Controllo, in particolare ARPA Puglia, in merito alla programmazione delle date di svolgimento delle manutenzioni periodiche (QAL2 e le IAR-AST) previste sugli SME ai sensi norma tecnica UNI EN 14181 con congruo anticipo (almeno con 15gg prima) al fine di poter consentire le opportune verifiche.

A tal riguardo, dall'analisi della documentazione trasmessa dal Gestore con PEC del 12/03/2022 e successivamente acquisita nel corso del sopralluogo del 25/03/2022, il GI non ha rilevato criticità e, pertanto, può considerare soddisfatte le condizioni

**Condizione n. 8f** (Cfr. PMC pag. 73): per la definizione delle modalità di elaborazione di una dettagliata relazione tecnica dei superamenti dei VLE da inviare all'A.C., agli Enti di Controllo e agli Enti locali direttamente interessati (Comune, ASL, ecc.) entro i successivi 10 giorni dalla data del superamento; tale procedura dovrà inoltre essere recepita nella prossima revisione del Manuale di Gestione dello SME.

A tal riguardo, dall'analisi della documentazione trasmessa dal Gestore con PEC del 12/03/2022 e successivamente acquisita nel corso del sopralluogo del 25/03/2022, il GI non ha rilevato criticità e, pertanto, può considerare soddisfatta la condizione.

**Condizioni nn. 16- -17-18** (Cfr. PIC pag. 271 – Prescrizione 94): il Gestore dovrà revisionare la scheda di pag. 53 del PMC aggiungendo la colonna "origine rifiuto"; il Gestore dovrà inviare i nuovi certificati di campionamento ed analisi dei Sali EER 060314 e dei Fanghi dell'impianto di depurazione; il Gestore

dovrà infine revisionare la procedura di gestione rifiuti specificando che i certificati per la classificazione devono essere sempre completati con gli allegati relativi ai rapporti di prova dei test biologici ai sensi del Reg. 440/2008, se questi sono stati effettuati.

A tal riguardo, il Gestore ha trasmesso con PEC del 12/03/2022, acquisita da ISPRA al prot. n.13613 del 14/03/2022, in allegato “9 Certificati Sali EER 06.03.14 e Fanghi di depurazione” i file denominati:

- cod.CER 02.03.05\_2021\_04\_13.pdf;
- cod. EER 06.03.14\_2021\_05\_31.pdf.

Il GI rileva che per il certificato relativo ai Sali EER 06.03.14 sono stati sostanzialmente analizzati metalli, idrocarburi e solventi. Pertanto, ai fini della classificazione prevista in base alle prescrizioni 42 e 94 del DM 331/2016, per una maggiore chiarezza del certificato analitico, il GI ritiene non soddisfatta la suddetta condizione e ne propone una ulteriore (Cfr. par. “Rifiuti” del presente rapporto).

Inoltre, il Gestore ha trasmesso con PEC del 12/03/2022, acquisita da ISPRA al prot. n.13613 del 14/03/2022, in allegato “10 Procedura Gestione Rifiuti” i file denominati:

- POA-01\_COI\_GESTIONE RIFIUTI\_REV 04 del 08.04.2021.pdf;
- POA-01\_IGE\_GESTIONE RIFIUTI\_REV 07 del 03.10.2020.pdf.

Le procedure si riferiscono agli impianti IGE e COI.

Dall’analisi della suddetta documentazione, Il GI ritiene non pienamente soddisfatta la suddetta condizione e propone di aggiornare la procedura di gestione rifiuti con riferimento al decreto 47/2021 di approvazione delle “Linee guida sulla classificazione dei rifiuti” (Cfr. par. “Rifiuti” della presente relazione).

Infine, in riferimento alla scheda di pag. 53 del PMC, nel corso del sopralluogo effettuato in data 25/03/2022, il Gestore ha consegnato in formato digitale la cartella denominata “4 - Scheda area stoccaggio R13 gennaio 2022” contenente il file “Tab. 16B\_IGE Stoccaggio R13 gennaio 2022”. Nel verbale di chiusura attività del 06/04/2022, il GI ha preso atto che il Gestore ha provveduto ad integrare la descrizione con l’inserimento della colonna dell’origine rifiuti contenenti gli specifici riferimenti normativi.

**Condizione n. 26** (Cfr. PIC prescrizione 113): il Gestore dovrà aggiornare l’elenco riportato nel modulo “MOD-01/POA-05” indicando “tutti i componenti e sistemi rilevanti ai fini ambientali, ovvero tutti i sistemi di sicurezza e di trattamento delle emissioni atmosferiche ed idriche” e dovrà, conseguentemente, attuare un adeguato programma di manutenzione ordinario tale da garantire l’operabilità ed il corretto funzionamento di tutti i componenti e sistemi rilevanti ai fini ambientali” in conformità alla procedura n. 113 del PIC.

A tal riguardo, dall’analisi della documentazione trasmessa dal Gestore con PEC del 12/03/2022, acquisita da ISPRA al prot. n.13613 del 14/03/2022, il GI non ha rilevato criticità e pertanto può considerare soddisfatta la condizione.

**Condizione n. 39** (Cfr. PIC 9.1.7 –Prescrizione 57 e PIC 9.2.7): in merito al destino finale del EER 020399 – terre esauste, inviato a recupero R13 e in altri casi a smaltimento D15; in ogni modo, dato che le due suddette operazioni di trattamento rifiuti sono attività preliminari, il Gestore dovrà indicare il destino finale, con riferimento sia agli impianti finali autorizzati al recupero (ad esempio cementifici o industria del laterizio), sia a quelli di smaltimento (ad esempio discarica).

A tal riguardo, dall'analisi della documentazione trasmessa dal Gestore con PEC del 12/03/2022 e successivamente acquisita nel corso del sopralluogo del 25/03/2022, il GI ritiene non soddisfatta la suddetta condizione (Cfr. par. "Rifiuti" del presente rapporto).

**Condizione n. 43** (Cfr. PIC 9.1.6 e 9.2.6): si ritiene che il Gestore dovrà eseguire ulteriori rilievi fonometrici, nel periodo di riferimento notturno ed eseguire un ulteriore controllo sia nel periodo diurno che nel periodo notturno nelle condizioni peggiori acusticamente e ad impianti fermi entro il 31 dicembre 2020 ed in occasione della prossima fermata utile dell'impianto.

A tal riguardo, dall'analisi della documentazione trasmessa dal Gestore con PEC del 12/03/2022 e successivamente acquisita nel corso del sopralluogo del 25/03/2022, il GI non ha rilevato criticità e pertanto può considerare soddisfatta la condizione.

Il GI ha, altresì, verificato la diffida di cui alla nota MATTM prot. n.58708 del 28/07/2020 (proposta di diffida ISPRA n.14241 del 27/03/2020).

A tal riguardo, dall'analisi della documentazione trasmessa dal Gestore con PEC del 12/03/2022 e successivamente acquisita nel corso del sopralluogo del 25/03/2022, il GI non ha rilevato criticità e pertanto può considerare soddisfatta la condizione.

### **3.1.2 Stato impianto e modifiche**

In riferimento alla verifica dello stato di attuazione delle modifiche all'AIA, durante la V.I si è constatato che i seguenti procedimenti "Aggiornamento AIA per modifica non sostanziale" sono conclusi: 629/10921; 629/10922; 629/10872.

Risultano in corso i seguenti procedimenti:

- ID 629/10215 "Riesame complessivo dell'AIA";
- ID 629/10688 "Sostituzione con motori a gas naturale, dei motori attualmente alimentati a bioliquido delle centrali di produzione energia elettrica BL1 e BL2, e altre minori modifiche impiantistico/gestionali".

### **3.1.3 Materie Prime ed ausiliarie**

Il GI ha verificato che il capannone per stoccaggio e la movimentazione della biomassa da essiccare, dotato di impianto di estrazione delle arie esauste, progettato per mantenere in depressione le aree ambiente di stoccaggio, non è ancora utilizzato (cfr. prescrizione 80 del Parere Istruttorio Conclusivo).

A tal riguardo il GI chiede che venga comunicato agli Enti di Controllo con almeno 15 giorni di anticipo la data di primo utilizzo, così da permettere l'eventuale supervisione delle fasi di avviamento del ciclo produttivo (**Condizione 1**).

Con riferimento al PIC, Par. 9.1.2 Punti 4), 5), 10), e al PMC, pagine 7- 15, Il GI ha chiesto di acquisire a campione (due evidenze per fornitore) la documentazione attestante la tracciabilità delle forniture nell'anno 2021, per BS1 con relative bolle di accompagnamento.

Inoltre ha chiesto la quantificazione:

- per i quantitativi totali trattati mediante operazioni di recupero R13;
- per i quantitativi totali trattati mediante operazioni di recupero R1.

Il GI ha chiesto di acquisire le giacenze in stabilimento alla data di febbraio 2022 (Materie prime).

Il Gestore ha riscontrato, fornendo evidenze durante le diverse fasi ispettive, come documentato dai verbali di visita ispettiva.

Il GI evidenzia che dalla documentazione trasmessa dal Gestore nella nota di riscontro al verbale di chiusura sono stati inviati in caldaia rifiuti non pericolosi EER 02.01.03 "Scarti di tessuti vegetali" per un quantitativo pari a 78,120 ton.

Il GI ha richiesto ulteriori informazioni sul fornitore "IGE sansa esausta Febbraio 2022.pdf" e sulla sua natura giuridica "rifiuto" o "biomassa"; si evidenzia che il Gestore, a tal riguardo, ha dichiarato che si tratta di una caratterizzazione chimica ad uso interno e che il laboratorio incaricato ha riportato la Società come produttore e non come detentore. Il laboratorio ha erroneamente indicato che trattasi di rifiuto, sebbene nel giudizio finale venga classificata come biomassa.

Il GI chiede la revisione della specifica procedura del sistema di gestione, affinché le caratterizzazioni delle materie prime e/o dei rifiuti siano formalmente coerenti nei contenuti in esse riportati (**Condizione 2**).

In ordine al deposito biomasse solide dell'impianto BS1 e al deposito temporaneo rifiuti BS1, il GI ha richiesto l'identificazione dei vari lotti presenti nella giornata del 25/03/2022 nel magazzino A con specificazione della provenienza/origine in riferimento alla prescrizione 10 del PIC. In particolare, alla luce dei rilievi fotografici acquisiti, si sono richiesti chiarimenti sulle modalità di trattamento delle materie prime in ingresso, qualora la pezzatura delle stesse sia di dimensioni tali da non essere conforme all'alimentazione della caldaia. Inoltre, Il GI ha chiesto se il Gestore abbia adottato misure di prevenzione in relazione all'emergenza xylella in considerazione della visione dei cumuli di sfalci di potatura secchi presumibilmente da ulivo. A tal riguardo ha chiesto una attestazione di idoneo trattamento da parte del fornitore.

Infine, il GI ha chiesto chiarimenti in merito alle modalità di stoccaggio delle biomasse. Il GI ha rilevato che dalla sommità di alcuni cumuli provenivano vapori attribuibili a verosimili processi biologici di degradazione della massa organica. Il GI evidenzia che tale circostanza era stata già segnalata in occasione del sopralluogo eseguito a febbraio 2020. Pertanto, il GI ha indicato al Gestore la necessità

di eseguire il periodico smassamento del cumulo al fine di consentire l'areazione della biomassa e la conseguente interruzione di tali processi biodegradativi, nonché di incrementare l'attività di vigilanza del capannone. Il GI ha chiesto, inoltre, di avere informazioni o eventuali istruzioni operative inerenti le modalità di gestione dei cumuli per prevenire il rischio di auto-combustione.

Il Gestore ha riscontrato evidenziando che "il capannone è in depressione e che quindi i vapori evidenziati sono dovuti all'acqua naturalmente presente nella biomassa che si trova ad una pressione inferiore a quella alla quale è sottoposta durante il trasporto. Non è possibile ipotizzare fenomeni biodegradativi solo dall'emissione di vapore. Il Gestore è molto attento ad impedire qualsivoglia processo biodegradativo.

Per quanto concerne il rivoltamento periodico della massa il Gestore fa presente che non è possibile eccedere in quanto potrebbe favorire processi biodegradativi aerobici, così come accade nel compostaggio dei cumuli. Quanto alla prima osservazione il Gestore osserva di operare nel perfetto rispetto delle condizioni AIA e della vigente normativa regionale, per quanto di sua competenza.

Successivamente, con documentazione trasmessa dal Gestore nella nota di riscontro al verbale di chiusura è stato dichiarato che: *"La prescrizione non prevede che il deposito avvenga identificando i singoli lotti nel deposito, in quanto ciò non sarebbe tecnicamente possibile."*

Il Gestore ha infine fornito la seguente documentazione:

- n.2 copie di d.d.t. con indicazione della tipologia, quantità e provenienza della fornitura;
- n.2 copie di autocertificazione rispettivamente del 24/03/2022 e del 22/03/2022 con le quali un fornitore di legno derivante di eradicazione di ulivo secco e il relativo trasportatore dichiarano l'utilizzo di piretro verde per il trattamento del materiale trasportato nonché della scocca dell'automezzo.

### **3.1.4 Emissioni in aria**

Per verificare le emissioni convogliate del camino E1 della centrale a biomassa solida denominata BS1 e dei camini E5, E6, E7, E8, E9, E10 a servizio della centrale a ciclo liquido denominata BL2, il GI ha effettuato in data 25/03/2022 un sopralluogo presso la sala di controllo del BS1 e successivamente alle cabine SME del BS1 e BL2. Durante tale attività è stato eseguito un rilievo fotografico dei locali e della strumentazione per l'analisi in continuo delle emissioni in atmosfera (S.M.E.).

#### **3.1.4.a Sopralluogo presso la sala controllo centrale BS1**

Il G.I. nella sala di controllo dell'impianto BS1 ha preso visione del Server SME a cui afferiscono i dati emissivi del camino E1; in esso sono state visualizzate e acquisite, come documentazione fotografica, le pagine relative all'andamento delle concentrazioni degli inquinanti tal quali e medie normalizzate, parametri delle rette QAL2 implementate a sistema e i test di sorveglianza settimanali relativi ai superamenti dei range di validità delle rette QAL2 previsti ai sensi della norma tecnica UNI EN 14181:2015.

In sala controllo, è stato analizzato l'evento occorso in data 04/05/2021 alle ore 00:50 (ora legale), comunicato con PEC prot. ISPRA 23020 del 05/05/2021. Nella nota prodotta dal Gestore è stato comunicato il blocco della caldaia per rottura della CPU, con conseguente mancata comunicazione tra DCS-SME e impossibilità di convertire lo stato impianto da servizio regolare (30) a fermo (34). Dopo la sostituzione del componente danneggiato, il Gestore nella nota ha dichiarato di aver provveduto a rielaborare e modificare lo stato impianto e le concentrazioni medie orarie degli inquinanti, a causa di emissioni anomale perché normalizzate ad un tenore di O<sub>2</sub> pari al 19%. A tal riguardo, il G.I. ha richiesto al Gestore la prova attestante dell'intervento effettuato alla CPU e successivamente il Gestore ha trasmesso con la nota di riscontro al verbale di sopralluogo, il rapporto d'intervento effettuato in data 04/05/2021 e copia della fattura n.20854T2021 emessa in data 26/05/2021, relativa all'acquisto del componente danneggiato.

Il GI nel corso delle attività di verifica documentale svolte in data 15/03/2022 aveva richiesto di:

- motivare l'assenza dei dati elementari rilevati dallo SME del camino E1 di BS1 che si ripetono in diversi giorni del 2021 e 2022, considerato che lo stesso camino è dotato di n.2 SME in parallelo di cui uno Master e l'altro Slave;
- acquisire l'evidenza della procedura di elaborazione dei dati medi in assenza di registrazione dati elementari;
- acquisire il file dei dati elementari conservati in archivio del giorno 04/05/2021, sulla base del quale sono stati elaborati i dati medi orari visualizzabili all'interno del portale dedicato e motivare la difformità di tali dati e quelli trasmessi ai sensi della procedura di trasmissione dei dati elementari e medi ad ARPA Puglia.

Nel corso del sopralluogo effettuato in data 25/03/2022 il Gestore ha consegnato in formato digitale la cartella denominata "15 - sistema di monitoraggio in continuo E1-IGE" contenente le cartelle:

- Punto 1 - Dati elementari mancanti;
- Punto 3-Dati elementari 040521;
- S0156 Adeguamento al DDS 4343 rev. 1.

Dall'analisi di tali dati viene confermato che il file SAD (Sistema di Acquisizione Dati) relativo alla giornata del 04/05/2021 consegnato dal Gestore contiene solamente i dati acquisiti, con frequenza pari a 5 secondi, rilevati nella prima ora della giornata (720 acquisizioni con una mancanza di 16.560 dati elementari), in maniera difforme da quanto rilevato dal file denominato: "*segnalazioni del 04/05/2021*", riconsegnato dallo stesso Gestore in occasione del sopralluogo del 25/03/2022, nel quale, attraverso la procedura di trasmissione dei dati elementari e medi, lo stesso segnala la presenza di anomalie o di mancanza dati con il seguente messaggio: "*87 registrazioni dati elementari non disponibili per manutenzione o fuori servizio sistema di acquisizione dati*".

Il Gestore durante il sopralluogo ha precisato che i dati elementari trasmessi non sono stati modificati; l'unica rettifica effettuata è consistita nel modificare la voce "stato dell'impianto" da "servizio regolare" all'effettivo assetto e cioè "spento". Come precisato in fase di sopralluogo, l'errata compilazione del campo "stato dell'impianto" è stata causata da un "baco del sistema"

Si fa, inoltre, riferimento alla procedura descritta all'interno del Manuale di Gestione SME dell'impianto BS1 che il Gestore ha trasmesso come allegato 14 - "Manuali SME - Verifiche QAL3 carte CUSUM - test QAL2" con la nota di riscontro del 28/03/2022 a seguito dell'avvio della Visita Ispettiva, secondo la quale il sistema di acquisizione dei dati SME è un sistema ridondato ovvero



dotato di due complessi di analizzatori che intervengono uno in sostituzione dell'altro come descritto da quanto estratto dal manuale stesso: *“Nei moderni impianti non è difficile ottenere queste conoscenze per la presenza di DCS, che acquisiscono un vastissimo numero di dati e li rendono disponibili anche per impieghi successivi. Il Gestore, in caso di anomalia della strumentazione principale, non ha previsto sistemi o algoritmi per la “stima” degli inquinanti ma un sistema di strumentazione di back-up a caldo denominato FTIR B. In caso di avaria del sistema SME o MA, vengono visualizzati gli allarmi di indisponibilità delle misure oltre all’invalidazione delle misure stesse, in tal caso, il capoturno, eventualmente consultato il reperibile elettrostrumentale provvede a commutare il sistema di back-up a caldo sulla linea in cui si è verificato il guasto, i dati saranno acquisiti e registrati dal SME master come medie valide a tutti gli effetti alla conduzione sorvegliata delle emissioni dell’impianto come vedremo dettagliatamente nel capitolo dei Guasti”*.

Dal Manuale SME emerge un sistema di acquisizione ridondante. Pertanto, grazie a questo assetto, il Gestore nell'evento del 04/05/2021 avrebbe dovuto comunque registrare i dati SME.


In aggiunta, dal confronto dei file elementari del giorno 04/05/2021, che il Gestore invia giornalmente ad ARPA Puglia ai sensi del § 9.1.4 del PIC prescrizione n. 22-f, con il report giornaliero SME risalente al medesimo giorno, si constata una criticità relativa alla procedura di trasmissione dei dati elementari e medi da parte del Gestore nei confronti di ARPA Puglia. In particolare, si evidenzia una anomala rielaborazione dei dati elementari del giorno 04/05/2021, mediante l'adozione di una procedura atipica non avallata da ARPA Puglia ed ISPRA.

Infatti, nonostante l'evidente anomalia nella conduzione dell'impianto, non si comprendono tuttora i motivi per cui il Gestore abbia preferito non lasciare evidenza formale dei dati emissivi delle prime semi-ore del giorno 04/05/2021, senza aver trasmesso copia degli stessi e in assenza del consenso di ARPA e ISPRA.

A tal riguardo, si evidenzia che a seguito di ordinarie attività di controllo inerenti alle emissioni in atmosfera, ARPA Puglia dispone dello screenshot del report giornaliero eseguito in data 04/05/2021 alle ore 9:07 e relativo alle concentrazioni degli inquinanti delle prime semi-ore che si riporta in Tabella 1.



Tabella 1 Screenshot del portale Web alle ore 9.07 del 04/05/2021




Si riportano i valori delle concentrazioni medie semi orarie di tutti gli inquinanti, registrate nelle prime 2 semi-ore di tale giorno che, fatta eccezione per NO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub> e NH<sub>3</sub>, sono risultate ampiamente superiori ai rispettivi valori limite emissivi orari (VLE).

ora	HCl mg/Nm <sup>3</sup>	CO mg/Nm <sup>3</sup>	NO <sub>2</sub> mg/Nm <sup>3</sup>	SO <sub>2</sub> mg/Nm <sup>3</sup>	COT mg/Nm <sup>3</sup>	HF mg/Nm <sup>3</sup>	NH <sub>3</sub> mg/Nm <sup>3</sup>	PLV mg/Nm <sup>3</sup>	impianto
00:30	11.1	4741.0	106.6	11.4	231.2	1.6	682.7	0.0	SR
01:00	15.8	2624.6	22.7	13.1	159.4	2.2	537.9	0.0	SR
VLE orario	12.5	94.0	375.0	250.0	12.5	1.3	-----	12.5	

Si specifica che i dati del portale WEB relativi alla Tabella 1, con le indicazioni dei superamenti dei VLE orari, sono rimasti tali per un periodo inferiore alle 24 ore. Infatti, già dal giorno successivo (5 maggio 2021), dalla pagina di reporting dedicata al sinottico giornaliero è stato rimosso il tag con l'evidenza dei superamenti dei VLE e in corrispondenza delle ore SME dalla prima alla quarta, i valori medi orari di concentrazione erano pari a zero per tutti gli inquinanti monitorati dallo SME nonostante la percentuale di disponibilità di dati fosse pari al 100%. Inoltre, risultava variato anche lo stato impianto da servizio regolare (SR) a Fermo (F) come si evidenzia nella Tabella 2 di seguito indicata e relativa alla pagina del portale WEB di ARPA Puglia del giorno 04/05/2021 attualmente disponibile.

Tabella 2 Screenshot del portale Web del 04/05/2021 attualmente disponibile



Il GI richiede al Gestore, in occasione di futuri blocchi alla caldaia del BS1, di non modificare gli stati impianto e i dati di concentrazione anche se gli stessi dovessero risultare anomali, ma di concordare eventualmente con ARPA ed ISPRA, l'eventuale ricorso a dei dati sostitutivi (**Condizione 3**).

In riferimento allo stesso evento, nella rielaborazione del Gestore della prima ora del giorno 4 Maggio, la temperatura media della camera di combustione tuttora presente all'interno del report giornaliero è pari a 947°C. Nel dettaglio, in relazione ai dati minuto forniti dal Gestore è possibile evidenziare che la temperatura si è mantenuta costantemente pari ad un valore di 945°C fino alle ore 1:05, con una percentuale di ossigeno anch'essa costantemente pari a 3.10 % a indicare una combustione nella camera preposta, per poi crollare nel minuto successivo ad un valore pari a 347° C e con una crescita repentina della percentuale di ossigeno.

Tali condizioni quindi non collimano con la dichiarazione resa dal Gestore che ha dichiarato, come si evince anche dal registro di manutenzione dello SME, che la fermata della caldaia sia avvenuto alle ore 00:50, e quindi contrastando con lo stato impianto di fermo rielaborato dal Gestore. Analizzando a ritroso anche i dati elementari si denota un blocco della temperatura, che deriva dalla misurazione delle 3 termocoppie, ad un valore di 945°C, come si rileva dai dati elementari a 5 secondi già dell'ultima ora del report SME del 3 Maggio. In aggiunta, dall'analisi degli stessi, non risulta evidente il blocco automatico nell'immissione della biomassa con passaggio a metano per temperature di combustione inferiori a 850°C. L'anomalia costituita dal blocco della caldaia c/o il camino E1 dell'impianto BS1 occorsa in data 4 maggio 2021 non è il risultato di un evento episodico, si tratta di una problematica che si presenta di sovente e che si è verificata anche nelle seguenti date:

- 21/06/2021- Blocco pompe rilancio condensatore (PEC del 23/06/2021);
- 14/07/2021- Blocco causa rottura modulo comunicazione PLC turbina (PEC del 15/07/2021);
- 20/07/2021- Superamento CO causa blocco errore di comunicazione controllo giri turbina vapore (PEC del 21/07/2021);

- 26/07/2021- Blocco causa errore sistema di comunicazione turbina (PEC del 27/07/2021);
- 15/08/2021- Blocco causa errore sistema protezione caldaia (PEC del 17/08/2021);
- 17/08/2021- Blocco causa rottura convertitore fibra ottica – profibus (PEC del 19/08/2021);
- 03/09/2021- Blocco causa rottura scheda PLC gestione protezioni impianto (PEC del 06/09/2021);
- 19/09/2021- Blocco causa falso contatto su sonda temperatura camera di combustione (PEC del 20/09/2021);
- 23/09/2021- Blocco pompa alimento caldaia (PEC del 24/09/2021);
- 25/01/2022- Doppio blocco causa errore sistema di protezione (PEC del 26/01/2022);
- 18/02/2022- Superamento CO causa blocco impianto BS1-E1 (PEC del 21/02/2022);
- 14/03/2022- Blocco impianto BS1-E1 (PEC del 15/03/2022);
- 31/03/2022- Blocco impianto BS1- E1 (PEC del 01/04/2022).

Alla luce di quanto esposto, si chiede al Gestore di indicare, entro 30 giorni dal ricevimento del presente rapporto conclusivo, in una relazione i motivi per i quali non si è attivato, in occasione dell'anomalia del 4 maggio 2021 alla caldaia dell'impianto BS1, il codice di Guasto (35) indicato con il flag G, così come specificato all'interno del Manuale di Gestione dello SME § 7.7. rev.3 del 16/10/2020 e il contemporaneo spegnimento della caldaia, ai fini della verifica dell'intervento del sistema di blocco della combustione della biomassa ai sensi dell'art 237 del T.U.A. (**Condizione 4**).

Infatti, come specificato nel manuale, il segnale di guasto (G) attiva uno spegnimento automatico della caldaia ed entra in azione per motivi di sicurezza quali:

- tasto emergenza caldaia;
- basso livello di acqua corpo cilindrico;
- massima pressione fumi in camera di combustione;
- chiusura di entrambe le valvole dei filtri di depolverazione;
- pressostato e termostato di sicurezza vapore surriscaldato;
- spegnimento aspirazione fumi;
- errore su sistema CPU di gestione e controllo impianto;

Nel momento in cui si attiva il segnale di guasto, il DCS blocca la coclea di alimentazione della biomassa. Quando il guasto è terminato, viene trasmesso il consenso all'operatore per l'attivazione dei bruciatori per l'eventuale ripartenza o spegnimento dell'impianto.

La procedura sopraindicata in casi di guasto e l'utilizzo dei bruciatori a metano, si rende necessaria per il raggiungimento della temperatura minima di 850°C in avviamento ed anche in fermata, come prescritto dall'art.237 *octies* comma 7 del D.Lgs 152/06.

Nel corso del sopralluogo è stato inoltre richiesto al Gestore di trasmettere i dati elementari che sono stati registrati e conservati fiscalmente nelle giornate del 3, 4 e 5 Maggio 2021. Il Gestore ha riscontrato tali richieste fornendo con PEC del 05.04.2022 le seguenti cartelle:

- all.7 - Dati elementari SME (Master) camino E1-IGE 03 05 2021;
- all.8 - Tabulato valori medi orari e giorn E1-IGE 3-4 05 2021;
- all.9 - Tabulato valori medi minuto E1-IGE del 3 e 4 maggio 2021.

All'interno della cartella "allegato 7" sono stati forniti i soli valori elementari, ovvero i dati convertiti dal segnale elettrico acquisiti con frequenza di 5 secondi del giorno 5 marzo 2021, non corrispondendo alla richiesta del GI relativa ai dati corrispondenti delle giornate comprese tra il 3 ed il 5 maggio 2021.

Pertanto, è necessario che il Gestore chiarisca le cause che hanno determinato il baco del sistema specificando le procedure adottate per tali anomalie funzionali al fine di contenere le emissioni incontrollate e attenersi ai VLE prescritti, nonché adottare azioni preventive per evitare il ripetersi di situazioni similari valutando eventuali applicazioni di innovative migliori tecniche disponibili quali ad esempio inserimento di un possibile bruciatore ausiliario come anche indicato al comma 6 dell'art.237-octies del DLgs.152/06 e smi (**Condizione 5**).

Inoltre, si ritiene necessario ribadire quanto indicato dal PMC a pagina 57 e cioè che il Gestore è tenuto a comunicare con congruo anticipo agli enti di controllo (ARPA Puglia/ISPRA) i cronoprogrammi dei test di sorveglianza annuale al fine di prevedere la possibile supervisione degli stessi da parte di ARPA Puglia (**Condizione 6**).

### 3.1.4.b Monitoraggio emissioni convogliate

Il Gestore ha trasmesso con PEC prot. ISPRA n. 13613 del 14/03/2022 in allegato "17 Rapporti di prova per il camino E1-IGE per il biennio 2021-2022" le cartelle denominate:

- IGE BS1\_2021\_04\_06;
- IGE BS1\_2021\_07\_19;
- IGE BS1\_2021\_10\_29;
- IGE BS1\_2022\_01\_17;

ed in allegato "18 Rapporti di prova camini da E5- IGE a E10-IGE per il biennio 2021-2022" le cartelle denominate:

- IGE BL2 2021 I SEM;
- IGE BL2 2021 II SEM.

Nel corso dell'avvio della Visita Ispettiva il GI ha chiesto di acquisire a campione un verbale di campionamento per ogni punto di emissione, pertanto nel corso del sopralluogo effettuato in data 25/03/2022 il Gestore ha consegnato in formato digitale la cartella denominata "13 - Verbali di Campionamento IGE" contenente i file:

- Verbale di Campionamento E1-IGE;
- Verbale di Campionamento E5-IGE;
- Verbale di Campionamento E6-IGE;
- Verbale di Campionamento E7-IGE;
- Verbale di Campionamento E8-IGE;
- Verbale di Campionamento E9-IGE;
- Verbale di Campionamento E10-IGE.

Il GI evidenzia che i verbali di campionamento acquisiti sono parziali rispetto al Rapporto di prova corrispondente, non fanno riferimento al prelievo di tutti gli analiti (inquinanti soggetti a monitoraggio, parametri ambientali e di processo) di cui al corrispondente rapporto di prova. Si prenda, ad esempio, il verbale di campionamento denominato E1-IGE AL/070921/CC/01. Esso fa

riferimento al campionamento degli analiti: NO<sub>x</sub>, CO, O<sub>2</sub> e COT, effettuato nel mese di settembre 2021, il cui corrispondente rapporto di prova sembra essere il RdP n.314 Ital Green Energy/1029127/21, che fa riferimento al campionamento effettuato nel periodo 29/09-22/10/2021 di tutti i seguenti analiti: NO<sub>2</sub>, NO, NO<sub>x</sub>, SO<sub>x</sub>, CO, COT, NH<sub>3</sub>, Metalli pesanti, Cd+Tl, Hg e suoi composti gassosi, IPA, Polveri totali, HCl, HF, HF+Br, PCDD+PCDF, PCB-DI. Ne discende che i verbali trasmessi dal Gestore non sono completi, in quanto non sono tutti quelli ascrivibili al controllo degli inquinanti effettuato nel mese di settembre 2021 e, quindi, non consentono una verifica della completezza delle informazioni inserite. Si evidenzia, inoltre, che il verbale di campionamento presenta due date tra loro difformi, poiché la data di inizio campionamento indicata (07/09/2021) è difforme rispetto alla data inserita nella colonna (Data/ora inizio prelievo) riportata nelle pagine seguenti.

In riferimento al Verbale di campionamento E5 IGE (DS/081121/CC/02), relativo al prelievo effettuato nel giorno 08/11/2021, anche esso è parziale, in quanto non si riferisce a tutti gli inquinanti e parametri presenti all'interno del corrispondente RdP n.E5\_cert.327\_2021\_11\_24. Si rappresenta, inoltre, che nelle ore di campionamento (ore 11.00-13.00), lo stato dello SME risultava in manutenzione e, quindi, non ha restituito dei valori di concentrazione, per i parametri soggetti a monitoraggio in continuo, tali da permettere il confronto con il relativo campionamento in discontinuo.

In riferimento al verbale di campionamento relativo al prelievo effettuato in data 03/11/2021 sul camino E6 denominato DS/041121/CC/02 e i cui risultati sono ascrivibili all'interno del Rapporto di prova IGE\_BL2\_Camino E6\_cert.325\_2021\_11\_24, si rileva che il campionamento è stato effettuato dalle ore 11.10 alle ore 14.10 e che il sistema di campionamento in continuo asservito al PEC E6, mostra come lo stato impianto fosse per la 11° e 12° ora SME in avviamento e solo alla 13° ora in normale funzionamento. Dal verbale di campionamento citato risulterebbe che i parametri misurati al camino in concomitanza con il campionamento siano costanti tra loro, evidenziando il mantenimento di condizioni di esercizio stabili tra le 11.10 e le 13.30. Pertanto, è necessario acquisire dal Gestore, entro 30 giorni dal ricevimento del presente rapporto, ulteriori informazioni sull'esercizio dello stato di impianto al fine di poter verificare che l'attività di campionamento sia stata effettuata nelle condizioni più gravose di esercizio come indicato dalla prescrizione n.20. **(Condizione 7).**

### **3.1.4.c Sistemi di monitoraggio in continuo**

Il GI ha chiesto di acquisire per tutti i camini monitorati dallo SME:

- i manuali SME aggiornati vigenti;
- le procedure di verifica attuazione QAL3 e relative carte CUSUM nel corso del 2022;
- il riepilogo dei test di sorveglianza settimanale QAL2 del range di calibrazione relative al periodo gennaio 2021 sino al 15/03/2022.

Il Gestore ha introdotto la retta di calibrazione QAL2 per entrambi i gruppi BS1 e BL2 per tutti i parametri soggetti a monitoraggio, in particolare, ha comunicato di averlo fatto il 07/03/2022 per il BS1, mentre non ha fornito date per i camini del BL2. Il GI ha chiesto di esplicitare le ragioni dell'esecuzione della QAL2 in luogo della AST e di acquisire i rispettivi report di verifica.



Nel corso del sopralluogo del 25/03/2022 il Gestore ha consegnato in formato digitale la cartella denominata "14 - Manuali SME - Verifiche QAL3 carte CUSUM - test QAL2" contenente cartelle e file:

- Carte CUSUM 2022 E1-IGE;
- cusum IGE BL2 QAL3-2022;
- cusum QAL3 - COI E7-E19 – 2022;
- Manuali SME;
- Test settimanali QAL2;
- Programmazione QAL2 al posto dell'AST\_IGE.

Il GI ha chiesto la documentazione SME del camino E9 dell'impianto di essiccazione COI, a tal riguardo il Gestore ha dichiarato di non poterla fornire in quanto il camino è fermo da 2 anni.

In merito alle funzioni di calibrazione QAL2, si riportano le valutazioni del GI riguardo ai test di sorveglianza settimanali dei range di validità delle rette QAL2 previsti ai sensi della norma tecnica UNI EN 14181:2015 § 6.5.

Riguardo al camino E1 dell'impianto BS1, il Gestore ha trasmesso un documento riepilogativo relativo ai superamenti dei range di validità, da cui non è possibile risalire alla settimana in cui si è verificato il superamento del campo di validità. Tale indicazione è fondamentale per la verifica del rispetto delle tempistiche previste ai sensi della UNI EN 14181:2015 § 6.5. Pertanto, il GI chiede al Gestore di provvedere, entro 30 giorni dal ricevimento del presente rapporto, all'adeguamento di tali report e alla trasmissione degli stessi con il riferimento esplicito al tipo di inquinante, al numero e percentuali di medie orarie risultate superiori al campo di validità ed eventualmente al giorno in cui, nei casi previsti dalla UNI EN 14181:2015 § 6.5, il test di sorveglianza risultasse non valido (**Condizione 8**).

Per il camino E5-IGE dell'impianto a ciclo liquido BL2, il penultimo periodo di riferimento temporale di tale monitoraggio è compreso tra il giorno 08/03/2021 ed il giorno 24/01/2022, date in cui sono state inserite a sistema le rette QAL2 per tutti i parametri soggetti a tale sorveglianza. Per l'anidride solforosa (SO<sub>2</sub>), nella prima settimana del conteggio, compresa nel periodo 8 -14 marzo 2021, la percentuale di medie orarie rispetto alle totali valide che non sono rientrate nel range di validità della retta pari a 24.00 mg/Nm<sup>3</sup>, è stata pari al 51.8%. La sopraindicata norma tecnica prevede, nei casi in cui si verifichi un superamento maggiore del 40% del range di validità su base settimanale, l'esecuzione di nuova QAL 2 entro 6 mesi dalla data (settimana) in cui si è verificato il superamento. Per quanto riguarda l'E5, la QAL2 è stata eseguita nel settembre 2021; pertanto, si ritiene che il Gestore si sia attivato nei termini previsti, nonostante il periodo di emergenza sanitaria. Si nota un differimento dell'implementazione delle rette sul quale si richiede al Gestore di produrre evidenza della motivazione entro 30 giorni dal ricevimento del presente rapporto (**Condizione 9**).

Per il camino E5-IGE dell'impianto BL2, il Gestore ha implementato in data 24/01/2022 le QAL2/AST per tutti i parametri soggetti alla UNI EN 14181. Tuttavia, per il parametro Polveri, già dalla prima settimana corrispondente all'inizio della sorveglianza, si rilevano numerosi superamenti dell'intervallo di validità, limite superiore pari a 2.71 mg/Nm<sup>3</sup>. Nello specifico, si riscontrano superamenti superiori al 40% ed in taluni casi anche pari al 100%, ovvero tutte le medie orarie delle Polveri come, ad esempio, nelle settimane 31/01/2022 - 06/02/2022, 14/02/2022 - 20/02/2022, 21/02/2022 - 27/02/2022, sono state sempre superiori al range di validità della retta QAL2. Per

questo motivo, già dalla prima settimana e in data 30/01/2022, il test risulta non superato ed entro il 30/06/2022 occorre eseguire ed implementare la nuova retta di calibrazione per il parametro Polveri. Con nota prot. ISPRA 30310/2022 del 27 maggio 2022 il Gestore ha comunicato la programmazione delle verifiche QAL2, da cui risulta che dal 30 - 31 maggio al 1-3 giugno 2022 il Gestore ha provveduto ad eseguirle per E5-IGE. Si chiede comunque di fornire nei tempi tecnici strettamente necessari informazione dell'avvenuta implementazione della nuova retta di taratura validata (**Condizione 10**)

In merito alla sorveglianza settimanale del camino E6-IGE nel periodo dal 22/06/2020 al 07/03/2021, si riscontrano per il parametro H2O superamenti del range di validità maggiori del 40% in tutte le settimane. Infatti, già dalla prima settimana, il test è risultato non valido ed entro il giorno 28/12/2020, il Gestore avrebbe dovuto provvedere all'esecuzione e implementazione di una nuova QAL2, che in realtà è avvenuta solo in data 08/03/2021. Si ritiene che il Gestore si sia attivato ad effettuare nuove prove QAL2, nonostante le problematiche correlate dal periodo di emergenza sanitaria. Si nota un differimento dell'implementazione delle rette sul quale si richiede al Gestore di produrre evidenza della motivazione entro 30 giorni dal ricevimento del presente rapporto (**Condizione 11**).

In riferimento allo stesso camino E6-IGE e per lo stesso periodo di sorveglianza (22/06/2020 - 07/03/2021), per i parametri Carbonio Organico Totale (C.O.T.) e Polveri, si registrano superamenti dei range di validità, che sono stati gestiti in modo conforme alla norma UNI EN 14181 §6.5, poiché il Gestore ha provveduto all'implementazione di nuove rette entro la scadenza dei 6 mesi.

Nella sorveglianza settimanale del camino E6-IGE, che ha avuto inizio in data 24/01/2022, si segnalano già numerosi superamenti dei range di validità per i parametri H2O e Polveri sin dall'inizio di tale monitoraggio. Pertanto, ai sensi della UNI EN 14181:2015, per i parametri sopraindicati occorre che il Gestore provveda entro il 30/06/2022, all'esecuzione delle prove QAL2 e al relativo inserimento delle stesse a sistema. Con nota prot. ISPRA 30310/2022 del 27 maggio 2022 il Gestore ha comunicato la programmazione delle verifiche QAL2 e risulta che dal 30 - 31 maggio al 1-3 giugno 2022 il Gestore ha provveduto ad eseguirle per E6-IGE. Si chiede comunque di fornire nei tempi tecnici strettamente necessari informazione dell'avvenuta implementazione della nuova retta di taratura validata (**Condizione 12**).

Riguardo alla sorveglianza settimanale del camino E7-IGE, nel periodo temporale compreso tra il giorno 08/03/2021 e il 24/01/2022, si segnala una criticità relativamente alla UNI EN 14181 § 6.5 per il parametro H2O, poiché nella settimana compresa tra il 07/06/2021 e il 13/06/2021 si è verificato un superamento maggiore del 40%. La QAL2 è stata effettuata a settembre 2021, pertanto, si ritiene che il Gestore si sia attivato nei termini, nonostante il periodo di emergenza sanitaria. Si nota un differimento dell'implementazione delle rette sul quale si richiede al Gestore di produrre evidenza della motivazione entro 30 giorni dal ricevimento del presente rapporto (**Condizione 13**).

Inoltre, dopo l'ultimo inserimento della retta delle Polveri, si sono verificati sin dall'inizio della sorveglianza (24/01/2022) dei superamenti tali da dover eseguire una nuova retta QAL2, entro 6 mesi dalla data (settimana) in cui si è verificato lo sfioramento dell'intervallo di validità (06/03/2022). Con nota prot. 30310/2022 del 27 maggio 2022 il Gestore ha comunicato la programmazione delle verifiche QAL2 e risulta che dal 6 al 8 giugno 2022 il Gestore provvederà ad eseguire le verifiche per



E7-IGE. Si chiede comunque di fornire nei tempi tecnici strettamente necessari informazione dell'avvenuta implementazione della nuova retta di taratura validata (**Condizione 14**).

Per il camino E8-IGE, non si segnalano superamenti dei range di validità tali da comportare la ripetizione delle prove QAL2.

Per il camino E9-IGE, si rileva una criticità relativamente alla UNI EN 14181 § 6.5 per il parametro H<sub>2</sub>O, a causa del fallimento del test avvenuto in data 21/05/2021 e all'implementazione di una nuova retta avvenuta in data 24/01/2022, ovvero in ritardo rispetto alla scadenza del 21/11/2021. Si chiede di produrre nei tempi tecnici strettamente necessari evidenza della implementazione della nuova retta di taratura QAL2 a seguito delle prove effettuate a settembre/ottobre 2021 (**condizione 15**). Si prende atto, inoltre, che per il 2022 è stata programmata una verifica QAL2 dal 22 al 24 novembre 2022.

In merito ai test di sorveglianza settimanali dell'impianto di Casa Olearia Italiana (C.O.I.), per il punto di emissione convogliata E07-COI, nel periodo di monitoraggio compreso tra il 10/05/2021 sino al 23/01/2022 e di riferimento per la validità del test, un numero elevato di medie orarie è risultato superiore al range di validità della retta di calibrazione della retta QAL2 dell'H<sub>2</sub>O. Infatti, si evidenziano in sole 37 settimane, n. 27 superamenti maggiori del 5% e n. 18 superamenti superiori al 40%. Inoltre, in data 24/01/2022, è ripartito il nuovo conteggio relativo alla sorveglianza settimanale e sin dalla prima settimana si è verificato un superamento del range di validità del parametro O<sub>2</sub> superiore al 40% e pari all'85.1%. Con nota prot. ISPRA 30310/2022 del 27 maggio 2022 il Gestore ha comunicato la programmazione delle verifiche QAL2 e risulta che dall'11 al 13 luglio 2022 il Gestore provvederà ad eseguirle per E7-COI. Si chiede comunque di fornire nei tempi tecnici strettamente necessari informazione dell'avvenuta implementazione della nuova retta di taratura validata (**Condizione 16**).

Per il camino E09-COI, non si riscontrano criticità poiché dal 22/06/2020 al 20/03/2022 si conteggiano solo 69 ore in cui l'impianto è entrato in servizio regolare (SR).

Per il camino E19-COI, nel periodo di sorveglianza di riferimento, compreso tra le date 10/05/2021 e il 23/01/2022, si rileva un superamento del range di validità del monossido di carbonio (CO) superiore al 40% e pari precisamente al 44,3%. Pertanto, il test è risultato non valido già nella prima settimana di sorveglianza ed entro 6 mesi dal giorno 20/06/2021 ovvero entro il 20/12/2021, si ritiene necessario acquisire evidenza dell'effettuazione di nuove prove QAL2 considerato il superamento su base settimanale del 40% dei valori medi orari validi, nonché anche il contatore che tiene conto del superamento su base 5 settimane del 5% dei valori medi orari validi settimanali documentando la motivazione del possibile ritardo durante il periodo di confinamento sociale dovuto all'emergenza sanitaria (**condizione 17**). Si prende atto, infatti che le verifiche QAL2 per il camino E19-COI siano state programmate dal 20 al 22 settembre 2021 e dal 13 al 15 luglio 2022.

Alla luce dei ripetuti superamenti del range di validità delle funzioni di calibrazioni si consiglia di estendere il periodo di osservazione delle prove di QAL2 al fine di ampliare il comportamento emissivo a condizioni più gravose e implementare un valore del limite superiore del range il più ampio possibile, come nella filosofia della norma per cui lo SME deve essere in grado di presidiare tutti gli stati di funzionamento a meno del 5% di essi, ovviando così alla necessità di ripetizione frequente delle prove di calibrazione QAL2 in modo da non incorrere in periodi di elaborazione delle funzioni di calibrazione con parametri non più rappresentativi dello stato di esercizio **(Condizione 18)**.

Per il camino E10-IGE, nel periodo di riferimento temporale per la validità del test di sorveglianza settimanale, compreso tra il giorno 08/03/2021 e il giorno 24/01/2022, si rilevano n.5 superamenti maggiori del 5 % del range di validità della retta di calibrazione delle Polveri pari a 5.95 mg/Nm<sup>3</sup>. Pertanto, ai sensi del § 6.5 della UNI EN 14181:2015, il test risulta non valido per il parametro sopraindicato. Tuttavia, nonostante il conteggio totale dei superi sia pari a 5, il test è considerato valido. Il GI chiede al Gestore di esplicitare, entro 30 giorni dal ricevimento del presente rapporto, i motivi per cui nonostante l'evidenza del conteggio totale dei superamenti maggiori del 5%, il test di sorveglianza settimanale risulti comunque valido. Con nota prot. 30310/2022 del 27 maggio 2022 il Gestore ha comunicato la programmazione delle verifiche QAL2 e risulta che dal 6 all' 8 giugno 2022 il Gestore provvederà ad eseguirle per E10-IGE. Si chiede comunque di fornire nei tempi tecnici strettamente necessari informazione dell'avvenuta implementazione della nuova retta di taratura validata. **(Condizione 19)**.

Si riporta di seguito un prospetto di sintesi relativo alle implementazioni delle rette di taratura nei vari camini al fine di chiedere al Gestore riscontro sull'esattezza dei periodi indicati e possibile relativa integrazione.

PEC	Parametro	Motivazione	Scadenza della finestra consentita per l'implementazione	Implementazione nuova funzione
E5 – IGE	SO <sub>2</sub>	Numero di casi invalidi, oltre il range di calibrazione, superiori al 40% su base settimanale.	14-09-2021	24-01-2022
E6-IGE	H <sub>2</sub> O	Numero di casi invalidi, oltre il range di calibrazione, superiori al 40% su base settimanale.	28-12-2020	08-03-2021
E6-IGE	H <sub>2</sub> O	Numero di casi invalidi, oltre il range di calibrazione, superiori al 40% su base settimanale.	14-09-2021	24-01-2022
E6-IGE	Polveri	Numero di casi invalidi, oltre il range di calibrazione, superiori al 40% su base settimanale.	28-09-2021	24-01-2022
E7-IGE	H <sub>2</sub> O	Numero di casi invalidi, oltre il range di calibrazione, superiori al 40% su base settimanale.	13-12-2021	24-01-2022

E9-IGE	H <sub>2</sub> O	Numero di casi invalidi, oltre il range di calibrazione, superiori al 40% su base settimanale.	21-11-2021	24-01-2022
E19-COI	CO	Numero di casi invalidi, oltre il range di calibrazione, superiori al 40% su base settimanale.	20-12-2021	24-01-2022

Durante il sopralluogo presso la sala di controllo dell'impianto a ciclo liquido BL2, il GI ha visualizzato lo stato di marcia dal monitor del PC-Server ed effettuato un rilievo fotografico delle pagine relative all'andamento delle concentrazioni dei vari parametri emissivi. Dall'analisi della documentazione acquisita, gli impianti BL2-E8 e BL2-E9, il giorno del sopralluogo, sono passati dallo stato di fermo a quello di transitorio dalle ore 10:00 alle ore 11:00 e successivamente in servizio regolare (SR). Dall'immagine fotografica 20220325\_103203.jpg, eseguita alle ore 10.31, risulta evidente per entrambi gli impianti, lo stato di transitorio indicato con il codice 31. Inoltre, sono anche ben distinguibili, gli altri parametri di processo come ad esempio la potenza erogata, la portata del combustibile, dell'urea, la temperatura del catalizzatore e lo stato di attivazione del DeNOx. In riferimento al sistema di abbattimento DeNOx, esso risultava non attivo e la portata dell'urea pari a zero, nonostante la criticità in termini emissivi rappresentata in genere dallo stato transitorio. Tuttavia, ARPA Puglia dispone solo del report SME giornaliero e da cui si evince esclusivamente lo stato impianto ed un indice di disponibilità (%ID) pari al 29% in corrispondenza di tutti gli inquinanti come indicato in Tabella 3.

Tabella 3 Estratto del report giornaliero SME del 25/03/2022

[illegible]

Al fine di verificare l'andamento delle emissioni in atmosfera durante la fase di transitorio, il GI chiede al Gestore l'invio dei file elementari SAD e MEDIE degli AME asserviti ai punti di emissione E8-IGE ed E9-IGE del giorno 25/03/2021 entro 30 giorni dal ricevimento del presente rapporto **(Condizione 20)**.

Inoltre, il GI chiede al Gestore di indicare in una relazione, da trasmettere entro 30 giorni dal ricevimento del presente rapporto, se effettivamente durante le fasi di transitorio, il DeNOx asservito ai punti di emissione afferenti all'impianto BL2 sia attivo **(Condizione 21)**.

In merito ai manuali SME, il Gestore non ha riscontrato completamente le richieste del GI, in particolare l'esplicitazione (richiesta 2 del Verbale di chiusura Visita Ispettiva del 06/04/2022) delle modalità di Gestione dei dati SME acquisiti dai due sistemi di analisi installati.

A riguardo, il GI richiede al Gestore di integrare il manuale SME asservito al BS1, specificando quanto segue:

- l'identificazione dei due sistemi di analizzatori in maniera univoca attraverso la apposizione dei codici seriali;
- allegando una procedura operativa di gestione e tracciabilità dei dati sostitutivi che specifichi almeno le modalità di gestione e di intervento (tempi modalità di sincronizzazione etc) e definisca la tracciabilità dei dati archiviati e conservati ai fini fiscali;

#### **(Condizione 22)**

Il GI chiede, inoltre, che il Gestore identifichi i dati eventualmente acquisiti ed elaborati dal sistema di backup con il codice "AUX" (ausiliario), in modo da definire la provenienza del dato e da mettere in relazione l'intervento di sostituzione con gli eventi di malfunzionamento verificatisi a carico del sistema principale **(Condizione 23)**.

### **3.1.5 Emissioni odorigene**

Sono state trasmesse due cartelle contenenti i rapporti di prova delle analisi sulle emissioni diffuse e convogliate presso l'installazione COI, eseguite nel 2021 e denominate:

- Emissioni convogliate;
- Emissioni diffuse.

Analizzata la documentazione relativa alle misurazioni effettuate nell'annualità 2021, si specifica che, sia per le sorgenti odorigene da emissione convogliata, sia per le sorgenti odorigene da emissione diffusa, i valori di emissione misurati rispettano i valori limite autorizzati.

Nel corso della riunione di avvio del 15/03/2022, il GI ha richiesto al Gestore di trasmettere, a campione, un verbale di campionamento per ogni punto di monitoraggio corredato da tutte le informazioni necessarie per l'identificazione della strumentazione e delle modalità di prelievo utilizzate.

Nel corso del sopralluogo effettuato in data 25/03/2022, il Gestore ha consegnato in formato digitale la cartella denominata "20 - Verbali di Campionamento COI" contenente i file:

- Verbale di Campionamento E5-COI;
- Verbale di Campionamento E13-COI;
- Verbale di Campionamento E21-COI.

Relativamente ai verbali di campionamento dei punti di emissione convogliata EC5, EC13 ed EC21, il GI non evidenzia criticità.

Il GI rileva (vedi richiesta n.16 del verbale di attestazione di sopralluogo effettuato il 25/03/2022) che nella documentazione fornita dal Gestore, non sono presenti i verbali di campionamento relativi alle determinazioni effettuate sui punti di emissione di seguito elencati relativi alle attività svolte in COI: Attività 9 – impianto di depurazione:

- ED1-COI: flottatore COI;
- ED2-COI: vasca di accumulo del percolatore COI;
- ED3-COI: sedimentatore fanghi biologici COI;
- ED4-COI: sedimentatore fanghi chimici COI;
- ED5-COI: coagulatore e flocculatore COI;
- ED6-COI: serbatoio a valle del filtro COI;
- ED7-COI: ispessitore fanghi COI;
- ED8-COI: cassone fanghi di depurazione COI;

Attività 5 – Raffineria chimica:

- ED9-COI: big bag nel deposito terre esauste COI.

Il GI ha, pertanto, ribadito, nel corso della riunione di chiusura del 06/04/2022, la richiesta di trasmettere a campione un verbale di campionamento, per ogni punto di monitoraggio, per le misurazioni effettuate nel 2021 presso COI, corredato da tutte le informazioni necessarie per l'identificazione della strumentazione e delle modalità di prelievo utilizzate.

Il Gestore ha trasmesso due cartelle denominate “Verbal di campionamento I Sem” e “Verbal di campionamento II Sem”.

Analizzata la suddetta documentazione, il GI evidenzia che i verbali presenti nella cartella “Verbal di campionamento I Sem”, a esclusione del file dal titolo “Verbale di campionamento ED1”, probabilmente per un refuso, hanno una denominazione non coerente con il contenuto del documento e nello specifico:

1. File Verbale di campionamento ED3 ed ED7: verbale di campionamento effettuato il 30/04/2021 sulle sorgenti ED9 (big bag nel deposito terre esauste COI) ed ED8 (cassone fanghi di depurazione COI).
2. File Verbale di campionamento ED4 ed ED5: verbale di campionamento effettuato il 05/05/2021 sulle sorgenti ED6 (vasca a valle del filtro COI) ed ED2 (vasca di accumulo del percolatore COI).
3. File Verbale di campionamento ED6 ed ED2: verbale di campionamento effettuato in data 03/05/2021 sulle sorgenti ED4 (sedimentatore fanghi chimici COI) ed ED5 (coagulatore e flocculatore COI).
4. File Verbale di campionamento ED8 ed ED9: verbale di campionamento effettuato in data 04/05/2021 sulle sorgenti ED7 (ispessitore fanghi COI), ed ED3 (sedimentatore fanghi biologici COI).

Nella cartella “Verbal di campionamento II SEM” la denominazione dei file relativi ai verbali di campionamento è coerente con il contenuto.

Dall'analisi della documentazione non è stato possibile verificare in che modo siano stati effettuati i prelievi sulle sorgenti odorigene areali passive in quanto non sono presenti le informazioni relative ai dispositivi di campionamento utilizzati, in particolare per il prelievo della sacca in nalophan che è poi destinata all'analisi olfattometrica. Pertanto, il GI chiede al Gestore di esplicitare nei verbali di campionamento la tipologia di strumentazione utilizzata per il prelievo dei campioni da sorgente odorigena areale passiva, in modo da avere tutte le informazioni necessarie per la verifica della rappresentatività del dato misurato (**Condizione 24**).



### 3.1.6 Emissioni in acqua

Il GI nella nota di avvio visita ispettiva, al punto 20 aveva chiesto “rapporti di prova degli scarichi IGE e COI per il biennio 2021-2022”; il Gestore con PEC del 12/03/2022 ha trasmesso il certificato di analisi n°2107174 del 28/10/2021 riferito allo scarico SF1-COI ed il certificato di analisi n°2107185 del 28/10/2021 riferito allo scarico SF1-IGE. Il GI non ha riscontrato criticità dalla documentazione visionata.

Durante il sopralluogo del 25/03/2022 il GI ha visionato:

- i punti di scarico SF4-SF12 COI riscontrando il sezionamento in posizione di chiusura delle valvole di scarico, a tal riguardo il Gestore ha dichiarato che non ha mai avuto la necessità di attivare i pozzi disperdenti di Casa Olearia Italiana;
- il punto di scarico SF5/A IGE, inoltre sono state verificate le conformazioni delle tubazioni per l'invio al serbatoio 14 (adibito alla raccolta e stoccaggio acque meteoriche di gestione Ecoacque) e la tubazione di dispersione con saracinesca in posizione di chiusura verso i pozzi disperdenti. Il Gestore ha dichiarato che non ha mai avuto la necessità di attivare i pozzi disperdenti di ItalGreen Energy;
- l'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia del BL2: sono stati visionati i sistemi di rilancio ai serbatoi di accumulo di gestione Ecoacque;
- l'impianto di trattamento acque di processo COI. In particolare, il GI ha riscontrato che a tale impianto afferiscono i reflui industriali provenienti da: processo di raffinazione COI, impianto essiccatore COI, impianto di estrazione COI e tutti i reflui provenienti da Ital.Bi.Oil. (IBO);
- il contatore volumetrico di cui alla prescrizione 86 del PIC, il Gestore ha riferito che effettua il monitoraggio giornaliero della quantità del refluo in ingresso, proveniente dal serbatoio 15, di capacità pari a 1500 m<sup>3</sup> e che il quantitativo medio annuo in ingresso al trattamento è pari a circa 27 m<sup>3</sup>/h.
- scarico finale SF1-COI (refluo depurato di acque industriali di COI all'Acquedotto Pugliese).

### 3.1.7 Rumore

In ordine alle prescrizioni di cui al PIC 9.1.6 - 9.2.6 e al PMC pag.51, inerenti l'impatto acustico nei confronti dell'ambiente, il Gestore ha trasmesso con PEC prot. ISPRA n.13613 del 14/03/2022 in allegato “12 Ultima analisi fonometrica” i file denominati:

- RELAZIONE fonometrica COI dicembre 2021 rev 1.pdf;
- RELAZIONE fonometrica IGE dicembre 2021 rev 1.pdf.

Il GI ha rilevato che le misure fonometriche sono state condotte esclusivamente nel periodo diurno.

In continuità con gli adempimenti relativi alla precedente VI il GI ha richiesto che fossero eseguiti i rilievi fonometrici anche nel periodo notturno.

Successivamente il Gestore ha consegnato in formato digitale la cartella denominata “6 -19 - Relazione fonometriche diurne Rev.1 e notturne” in cui sono riportate le misure condotte nel periodo notturno e diurno. Il GI non ha riscontrato criticità dalla documentazione visionata.

### 3.1.8 Rifiuti

Il GI in merito alla verifica documentale effettuata sulla documentazione acquisita in fase ispettiva riporta quanto di seguito.

Ai fini della verifica del PIC pag. 271 – Prescrizione 94, in data 15/03/2022 il GI ha chiesto al Gestore di revisionare la scheda di pag.53 del PMC aggiungendo la colonna “origine rifiuto”. Inoltre sono stati richiesti i nuovi certificati di campionamento ed analisi dei Sali EER 060314 e dei Fanghi dell’impianto di depurazione.

Il Gestore ha trasmesso con PEC del 12/03/2022, acquisita da ISPRA al prot. n.13613 del 14/03/2022, in allegato “9 Certificati Sali EER 06.03.14 e Fanghi di depurazione” i file denominati: cod.CER 02.03.05\_2021\_04\_13.pdf; cod. EER 06.03.14\_2021\_05\_31.pdf.

Il GI rileva che per il certificato relativo ai Sali EER 06.03.14 sono stati sostanzialmente analizzati metalli, idrocarburi e solventi. Pertanto, ai fini della classificazione prevista in base alle prescrizioni 42 e 94 del DM 331/2016, per una maggiore chiarezza del certificato analitico, il GI chiede per le prossime classificazioni del EER 06.03.14, di integrare l’elenco dei parametri con ulteriori parametri organici ed inorganici (a titolo di esempio, zolfo, cianuri, cloruri, solfati, ammoniaca, etc.) **(Condizione 25).**

Il Gestore ha trasmesso con PEC del 12/03/2022, acquisita da ISPRA al prot. n.13613 del 14/03/2022, in allegato “10 Procedura Gestione Rifiuti” i file denominati: POA-01\_COI\_GESTIONE RIFIUTI\_REV 04 del 08.04.2021.pdf; POA-01\_IGE\_GESTIONE RIFIUTI\_REV 07 del 03.10.2020.pdf. Le procedure si riferiscono agli impianti IGE e COI.

Il GI chiede di aggiornare le procedure di gestione rifiuti con riferimento al Decreto 47/2021 di approvazione delle “Linee guida sulla classificazione dei rifiuti” **(Condizione 26).**

Ai fini della verifica del PIC paragrafo 9.1.7 – Prescrizione 57 e PIC 9.2.7, il GI ha rilevato, in base alla relazione annuale del Gestore riferita al 2020, che il destino finale del EER 020399 – terre esauste, richiesto dal PMC, non è specificato. Genericamente nella relazione si riportano quantitativi inviati a smaltimento e quantitativi inviati a recupero. Nelle precedenti ispezioni si è appurato che in alcuni casi tale rifiuto è inviato a recupero R13 e in altri casi a smaltimento D15. In ogni modo, dato che le due suddette operazioni di trattamento rifiuti sono attività preliminari, in conformità alla prescrizione del PMC riportata a pag. 52<sup>1</sup>, il GI chiede che il Gestore indichi il destino finale, con riferimento sia

---

<sup>1</sup> “Il Gestore deve comunicare nel rapporto Annuale trasmesso, entro il 30 Aprile, all’Autorità competente, all’Autorità di controllo, alla Regione, alla Provincia, al Comune di Monopoli, all’ARPA Puglia e alla ASL territorialmente competente le quantità di rifiuti prodotti per ogni codice CER, l’attività di provenienza, il destino finale con le eventuali quantità recuperate e le relative finalità di recupero. Per i rifiuti non recuperati devono essere specificate le modalità di smaltimento.”



agli impianti finali autorizzati al recupero (ad esempio cementifici o industria del laterizio), sia a quelli di smaltimento (ad esempio discarica) (**Condizione 27**).

Nel corso del sopralluogo effettuato in data 25/03/2022 il Gestore ha consegnato in formato digitale la cartella denominata "5 - Relazione e Certificati EER 02.03.99" contenente i file:

- 020399\_RELAZIONE (nota di chiarimento sul rifiuto con codice EER 020399);
- Allegato 1 (Rapporto di prova delle Terre esauste da filtrazione oli);
- Allegato 2 (Rapporto di prova dei cartoni filtranti da filtrazione oli vegetali);
- Allegato 3 (Certificato di analisi n. 217/CasaOleariaItaliana/092444/19 del dott. Daniele Serafini).

La relazione chiarisce la fase di produzione dei rifiuti indicati con tale codice: terre esauste, cartoni filtranti e fondami. Tuttavia, la relazione non contiene notizie sullo smaltimento.

In merito ai certificati si riporta quanto segue:

- allegato 1, Rdp di Labanalysis, riferito alle terre esauste: il giudizio riporta che il rifiuto è non pericoloso, conforme per il recupero semplificato (tipologia 11.2.3 punti a) e b) DM 05/02/1998 e smi), non conforme ai limiti di concentrazione di cui alla tab. 5 e 6 DM 27/09/10 e, pertanto, non conferibile in discarica. L'attività di recupero per cui è individuata la conformità, in base al DM 5/2/98, si indica con il codice R5;
- allegato 2 relativo ai cartoni filtranti, RDP di Labanalysis: dal giudizio il campione risulta conforme ai limiti di concentrazione previsti per il recupero semplificato per la tipologia 11.3 del DM 5/2/98 come modificato dal DM 5/4/2006 n° 186 (tale attività si indica con il codice R9);
- allegato 3 relativo ai fondami: nel giudizio il Dott. Serafini si esprime solo in merito alla non pericolosità, non specificando il possibile destino finale.

Il GI ha rilevato (richiesta n.9 del verbale di chiusura del 06/04/2022) che la richiesta di documentazione non è stata riscontrata completamente, poiché la relazione contiene le notizie sulla provenienza dei rifiuti, ma non risponde alle richieste sulla destinazione, né sulla presenza di eventuali intermediari. Successivamente, con nota di riscontro il Gestore ha dichiarato che: *"La vigente normativa non prescrive che il destinatario del rifiuto conferito in R13 o D15 fornisca al produttore informazioni sulle successive fasi di recupero o smaltimento del rifiuto stesso, anche perché, in modo particolare per le operazioni di recupero ma anche per quelle di smaltimento, sono possibili varie opzioni da parte del destinatario (e quindi non nel controllo del Gestore) che di volta in volta potranno essere scelte a seconda anche della convenienza economica, ne consegue che queste informazioni possono solo essere ipotizzate sulla base di quanto riportato nelle autorizzazione dei destinatari e, in caso non presenti, in base a comunicazioni informali da parte dei destinatari stessi. Nella relazione annuale revisionata, richiesta al punto n. 13, tali informazioni sono ora riportate."*

Si prende atto della revisione della relazione annuale e delle dichiarazioni del Gestore. Il GI rileva, tuttavia, un'incongruenza tra le destinazioni finali indicate nella relazione annuale revisionata, per quanto tali informazioni siano state ricavate da comunicazioni informali dei destinatari.

La tabella revisionata della relazione annuale per COI è di seguito riportata:

Tabella 4 tabella revisionata della relazione annuale per COI

Codice CER	Descrizione del rifiuto	Attività di provenienza	Destino Finale
02.03.04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	Raffineria Chimica (Attività 5)	R9
02.03.05	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti	Filtro Gaigani (Attività 9)	D1**
02.03.05	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti	Depuratore Biologico (Attività 9)	R3
02.03.99	cartoni filtranti	Raffineria Chimica (Attività 5)	R9
02.03.99	terre esauste	Raffineria Chimica (Attività 5)	R3
02.03.99	terre esauste	Raffineria Chimica (Attività 5)	R5
02.03.99	terre esauste	Raffineria Chimica (Attività 5)	D1**
02.03.99	Fondami di serbatoio olio vegetale	Raffineria Chimica (Attività 5)	D1**

In base ai certificati visionati, che verosimilmente si riferiscono alla gestione rifiuti del 2020, si rileva che lo smaltimento in discarica D1 non è possibile per le terre esauste (vedi certificato allegato 1). Inoltre, ancora per le terre esauste, è indicato dal Gestore anche un recupero di tipo R3, anche questo non contemplato nel certificato di cui all'allegato 1. Peraltro, il recupero R3 è previsto ai sensi del DM 05/02/98, per la tipologia 11.4.3, ma a partire da reflui liquidi disoleati. Infine, si evidenzia che la prescrizione n.92 a pag. 271 del DM 331/2016 prevede che: *“Il Gestore deve gestire i rifiuti nel rispetto della gerarchia dei rifiuti di cui all'art. 179 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.”*. Pertanto, se le terre esauste con EER 020399 possiedono caratteristiche che ne consentono il recupero, come si evince dal certificato in allegato 1, tali rifiuti devono essere inviati ad impianto che possa effettivamente recuperarli e non smaltirli, indipendentemente da considerazioni di natura economica.

Alla luce di quanto su esposto, in base alla documentazione visionata, il GI rileva una criticità sulla correttezza della gestione finale delle terre esauste identificate con EER 02.03.99 da parte dei soggetti a cui i rifiuti sono stati conferiti, per cui sono necessari approfondimenti.

Pertanto, per quanto di competenza del Gestore, premesso che le condizioni per l'esclusione della responsabilità del produttore di rifiuti che conferisce ad un soggetto terzo autorizzato sono regolamentate dall'art. 188 del D.Lgs 152/06, e che nell'ottica del miglioramento continuo e del mantenimento del sistema di gestione ambientale un tema di rilievo è la valutazione dei fornitori, il GI chiede di verificare l'esito della gestione dei rifiuti ai quali è stato affidato il rifiuto “terre esauste”, codice EER 02.03.99, chiedendo attestazioni di avvenuto recupero/smaltimento tramite gli opportuni chiarimenti relativi agli smaltimenti finali e al possibile mancato recupero. Inoltre, chiede di selezionare i Gestori di rifiuti che possano favorire il recupero dei rifiuti, garantendo il rispetto dei principi della gerarchia della gestione dei rifiuti (**Condizione 28**).

In merito alla richiesta dei certificati d'analisi aggiornati, nell'Allegato Richiesta 9, sono stati inviati i nuovi certificati d'analisi relativi a terre esauste e cartoni filtranti.

Per il certificato dei “cartoni filtranti”, n°2108002/CasaOlearialtaliana del 9/12/2021, nel giudizio del Dott. Serafini, si riporta che *“il rifiuto può anche essere inviato al recupero di materia in quanto rientra nelle caratteristiche: 11.3 Tipologia: carte esauste da filtrazione oli del D.M. 05/02/1998 come modificato dal Decreto 05/04/2006 n. 186”*.

Per il certificato relativo alle “terre esauste”, rapporto n°2100835/CasaOlearialtaliana del 26/02/2021, il giudizio riporta: *“il rifiuto è conforme a quanto previsto dall'allegato 4 Paragrafo 2 Discariche per rifiuti non pericolosi del D.lgs 3 settembre 2020, n.121”* e *“può anche essere inviato al recupero di materia in quanto rientra nelle caratteristiche: 11.2 Tipologia: terre e farine fossili”*.

*disoleate, lettere a e b del D.M. 05/02/1998 come modificato dal Decreto 05/04/2006 n. 186.”* Tuttavia, risulta che nel certificato non è stato determinato il parametro silicio, che si ritiene necessario ai fini della dimostrazione del requisito 11.2.2 del DM 05/02/98. Tale parametro era stato, invece, determinato nel certificato precedente di Labanalysis (allegato 1 alla cartella 5 consegnata dal Gestore nel corso del sopralluogo effettuato in data 25/03/2022). Pertanto, il GI chiede di analizzare per le terre esauste con EER 02.03.99, ai fini della verifica del punto 11.2.2 del DM 5/2/98, sempre il parametro Silicio, in aggiunta all'alluminio (**Condizione 29**).

Ai fini della verifica della correttezza delle procedure per l'approvvigionamento e gestione dei combustibili solidi derivanti da rifiuti NP, ai sensi del PMC pagg. 12-14, tra i certificati analitici dei rifiuti acquisiti con PEC del 12/03/2022, acquisita da ISPRA al prot. n.13613 del 14/03/2022, in allegato “24 Ultima caratterizzazione dei combustibili per l'impianto BS1”, è stato controllato a campione il seguente certificato corrispondente al file CGF CER 030105 SF1 26-03-21.pdf come di seguito descritto:

- il certificato, Supplemento n. 01 al Certificato n° 21CI00007, del 26/03/2021 è firmato dal Dott. Adriano Giusto, relativo all'EER 03.01.05, produttore CGF RECYCLE srl. Il rifiuto è classificato non pericoloso. Inoltre, nel certificato sono analizzati i parametri richiesti dal DM 5/2/98, allegato 2, sub-allegato 1, tipologia 6, con evidenza del rispetto dei limiti.

Il GI rileva che nel giudizio si specifica che il rifiuto è idoneo per la tipologia 4 e non 6. Pertanto, chiede al Gestore di confermare quale sia la tipologia corretta (4 o 6 rispetto al DM 05/02/98) del rifiuto 03.01.05 di cui al certificato n°21CI00007 del 26/03/2021 ed, eventualmente, di revisionare il suddetto certificato (**Condizione 30**).

Il GI ha chiesto di acquisire a campione (due evidenze per fornitore) la documentazione attestante la tracciabilità delle forniture nell'anno 2021, per BS1 con relative bolle di accompagnamento. In merito al trasporto dei rifiuti, è stato esaminato a campione il seguente FIR per la verifica di completezza:

- Formulario XFir 25871/18 del 28/12/21, produttore CGF RECYCLE srl, EER 03.01.05 (file denominato “riferimento13”, consegnato nel corso del sopralluogo effettuato in data 25 marzo 2022 in formato digitale all'interno della cartella denominata “12 - elenco fornitori + bolle 2021”. Il rifiuto risulta autorizzato per l'operazione R13 indicata nel FIR e il fornitore è compreso nell'elenco fornitori.

Inoltre, il GI ha chiesto la quantificazione dei rifiuti totali trattati mediante operazioni di recupero R13 ed R1. In data 25/03/2022 il Gestore ha fornito in formato digitale all'interno della cartella denominata “12 - elenco fornitori + bolle 2021” i file “R1 2021” e “R13 2021” dai quali si evince che i quantitativi recuperati sono molto inferiori a quelli annuali autorizzati. Inoltre, sono stati recuperati rifiuti relativi a soli 5 codici EER.

È stato chiesto dal GI nel verbale di chiusura ispezione di fornire la scheda di cui alla pag. 8 del PMC relativa all'impianto BS1- consumo di combustibili, compilata per i giorni 24 e 25 marzo 2022 (o altri 2 giorni successivi se non ci sono state forniture). Successivamente, il Gestore ha riscontrato con l'allegato 12 la tabella denominata “consumi combustibili – impianto BS1” è conforme allo schema del PMC. Per i suddetti giorni, si evidenzia un consumo di potature agricole (biomassa), rifiuti (solo EER 020103 “Scarti di tessuti vegetali”) e metano. Risulta anche che i quantitativi totali per i due giorni (78 tonn) di rifiuti NP inviati in caldaia sono molto inferiori a quelli della biomassa.

Il Gestore ha trasmesso con PEC del 12/03/2022 in allegato “22 Registro della verifica mensile delle giacenze dei depositi temporanei” i file denominati:

- COI VERBALE SOPRALLUOGO AREE RIFIUTI.pdf;
- IGE VERBALE SOPRALLUOGO AREE RIFIUTI.pdf.

Il GI riscontra che per il periodo di riferimento, i moduli sono tutti firmati, gli esiti delle verifiche sono sempre positivi e non sono segnalate annotazioni. Emerge, tuttavia, che le attività oggetto di verifica riportate nei moduli riferiti ai depositi temporanei di IGE sono differenti da quelle dei moduli di COI. In particolare, nei moduli di IGE sono presenti due attività di verifica del non superamento dei limiti volumetrici del deposito temporaneo.

Il GI rileva che la verifica del non superamento dei limiti volumetrici dei depositi temporanei non risulta coerente con la gestione conforme dell’installazione infatti, in base alla procedura di gestione rifiuti e alle dichiarazioni dello stesso Gestore, il criterio adottato per la gestione dei depositi è quello temporale e non quello volumetrico. Pertanto, il GI chiede al Gestore di uniformare il modulo di verbale di sopralluogo presso i depositi temporanei di rifiuti di IGE rispetto a quello di COI (**Condizione 31**).

ARPA Puglia ha segnalato che nel Rapporto annuale di esercizio di COI e IGE mancano le informazioni riportate a pag. 52 del PMC, in particolare: “le attività di provenienza, il destino finale con le eventuali quantità recuperate e le relative finalità di recupero, per i rifiuti non recuperati devono essere specificate le modalità di smaltimento.”

In merito al suddetto punto relativo alla relazione annuale, il Gestore ha positivamente riscontrato con gli allegati 11 e 13 della Risposta al verbale conclusivo del 2022-04-21.

Il GI ha chiesto di acquisire a campione copia di due ultime registrazioni (RP e RNP) del Registro C/S per verificare la conformità del registro rispetto al modello previsto dalla normativa c.6 dell’art. 190 del D. Lgs n.152/06 (Cfr. prescr. 49). Dalla verifica degli estratti del registro C/S in allegato 17 della documentazione consegnata dal Gestore in data 25 marzo 2022, “registrazioni RNP e RP - Ceneri Pesanti e Leggere - EER 13.08.02”, si riscontra che il modello utilizzato per il registro C/S è conforme, in particolare sono presenti i riferimenti alle operazioni di carico, quando effettuate, nella prima colonna del registro. Inoltre, il Gestore ha inserito, in una riga addizionale, il campo “ulteriori annotazioni” che in base alle dichiarazioni nella nota di riscontro “è relativo all’inserimento di informazioni non contenute negli altri campi, a discrezione del Gestore.”

Ai fini della verifica degli obblighi sulla classificazione dei rifiuti prodotti, sono stati richiesti i certificati aggiornati delle ceneri pesanti e leggere prodotte e, inoltre, il certificato aggiornato delle emulsioni prodotte da COI EER 130802\*.

Nel corso del sopralluogo effettuato in data 25/03/2022 il Gestore ha consegnato in formato digitale la cartella denominata “17 - registrazioni RNP e RP - Ceneri Pesanti e Leggere - EER 13.08.02” contenente i file:

- cod.CER 13.08.02\_2021\_03\_24. In base al giudizio del Dott. Serafini riportato nel certificato n°2101397/Ital Green Energy, il rifiuto è classificato come Pericoloso con caratteristiche di pericolo HP5 e HP14.
- cod.EER 10.01.15\_2021\_02\_25 ceneri pesanti. È stato visionato il RAPPORTO DI PROVA 37.296\_20 del 25-02-2021 di SCA. In base al giudizio il rifiuto è NP e conforme al recupero per attività di cui al paragrafo 13.2.3 del DM 5/2/98, lettere a, b e c. È stata determinata la conformità

del parametro TOC rispetto al 237-octies comma 2 del D.Lgs. 152/06. Per l'esclusione delle caratteristiche di pericolo HP4 (irritante) e HP8 (corrosivo), dato l'elevato pH del rifiuto, sono stati effettuati specifici test in vitro, il cui report non è allegato al certificato. Su richiesta del GI, il Gestore ha inviato due relazioni tecniche dal titolo "RELAZIONE TECNICA CORROSIONE CUTANEA IN VITRO: TEST SU MODELLI DI PELLE UMANA OECD/OCSE 431:2004, ALLEGATO AI RDP N°: 37.296\_20" e "RELAZIONE TECNICA IRRITAZIONE CUTANEA IN VITRO: TEST SU MODELLO DI PELLE UMANA OECD 439:2010 ALLEGATO AI RDP N°: 37.296\_20".

- cod.EER 10.01.17\_2021\_02\_25 ceneri leggere. È stato visionato il RAPPORTO DI PROVA 36.296\_20 del 25/02/2021 di SCA. In base al giudizio il rifiuto è NP e conforme al recupero per attività di cui al paragrafo 13.2.3 del DM 5/2/98, lettere a, b e c. È stata determinata la conformità del parametro TOC rispetto al 237-octies comma 2 del D.Lgs. 152/06, determinando un valore del 2,52% contro un limite del 3%. Per l'esclusione delle caratteristiche di pericolo HP4 (irritante) e HP8 (corrosivo), dato l'elevato pH del rifiuto, sono stati effettuati specifici test in vitro, il cui report non è allegato al certificato. Su richiesta del GI, il Gestore ha inviato in allegato 14, 2 relazioni tecniche dal titolo "RELAZIONE TECNICA CORROSIONE CUTANEA IN VITRO: TEST SU MODELLI DI PELLE UMANA OECD/OCSE 431:2004, ALLEGATO AI RDP N°: 36.296\_20 " e "RELAZIONE TECNICA IRRITAZIONE CUTANEA IN VITRO: TEST SU MODELLO DI PELLE UMANA OECD 439:2010 ALLEGATO AI RDP N°: 36.296\_20"

In base alle verifiche sopra descritte non sono emerse criticità in merito ai certificati sopra elencati.

Infine, durante il sopralluogo del 25/03/2022, il GI ha visionato gli stoccaggi del rifiuto EER 020399 in big bags (contenenti terre esauste da filtrazione oli) e in casse (contenenti cartoni filtranti da filtrazione di oli vegetali), non riscontrando criticità.

### **3.1.9 Sottoprodotti**

Ai fini della verifica del PIC, paragrafo 9.2.8 punto 112, e del PMC PAG. 54-55 il GI ha acquisito:

- evidenza documentale dei controlli mensili di contabilizzazione dei sottoprodotti prodotti, riutilizzati o ceduti a terzi;
- evidenza documentale delle giacenze relative all'ultima verifica trimestrale.

Nel corso del sopralluogo effettuato in data 25/03/2022 il Gestore ha consegnato in formato digitale la cartella denominata "18 - Sottoprodotti" contenente le registrazioni previste da PMC per i sottoprodotti, in particolare relative ai 12 mesi del 2020 e ai primi due mesi del 2022.



### 3.1.10 Manutenzione ordinaria e straordinaria e apparecchiature critiche

Il Gestore, in riscontro a quanto richiesto dal GI in fase di avvio controllo, ha trasmesso con PEC del 12/03/2022, acquisita da ISPRA al prot. n.13613 del 14/03/2022, in allegato "5 elenco serbatoi e capacità" i file denominati:

- Serbatoi COI.pdf;
- Serbatoi IGE.pdf

Successivamente, nel corso del sopralluogo effettuato in data 25/03/2022, il Gestore ha consegnato in formato digitale la cartella denominata "3 - Elenco dei serbatoi aggiornato" contenente il file:

- Serbatoi COI Rev1

aggiornato con i n.4 serbatoi di esano, interrati e non presenti nella documentazione trasmessa con precedente PEC del 12/03/2022.

Il GI evidenzia che nell'elenco dei serbatoi non viene esplicitato quali di essi siano interrati. Pertanto, il GI chiede al Gestore di specificare nell'elenco dei serbatoi di stoccaggio quali di essi siano interrati o fuori terra **(Condizione 32)**.

Il GI in riferimento alla prescrizione 122 del PIC, ha chiesto di acquisire la corrispondente relazione di sintesi e che tale relazione venga annualmente allegata al Rapporto di esercizio annuale delle verifiche.

Successivamente, il Gestore ha fornito Relazioni annuali revisionate ad Aprile 2022, sia per l'installazione IGE, che per COI.

In particolare, per entrambe le installazioni il Gestore ha introdotto il paragrafo "RELAZIONE DI SINTESI SULLE ATTIVITÀ EFFETTUATE SUI SERBATOI E PIPE-WAY", che si configura quale mera asseverazione nel quale si dichiara che *"La ITAL GREEN ENERGY S.r.l./Casa Olearia Italiana S.p.A. ha redatto un adeguato programma di ispezione dei serbatoi, delle linee di distribuzioni di sostanze allo stato liquido e dei bacini di contenimento. Come da programma sono previste le verifiche degli spessori dei serbatoi effettuata da tecnico qualificato ogni 5 anni per i serbatoi di prodotto ed ogni 2 anni per i serbatoi contenenti prodotti chimici. Sono programmate le verifiche visive di integrità dei serbatoi e dei bacini di contenimento ogni 15 giorni e delle linee di distribuzione delle sostanze liquide ogni mese. Nel 2020 sono state effettuate tutte le attività programmate e tutte hanno avuto esito positivo."*

Il GI rileva che il Gestore non abbia riscontrato alla richiesta del GI in quanto le relazioni di sintesi non risultano allegate alle relazioni annuali. Pertanto, il GI chiede al Gestore di allegare al Rapporto annuale una relazione di sintesi che riporti analiticamente la sintesi delle tipologie di verifiche effettuate, delle evidenze, osservazioni e criticità rilevate per ciascuno degli impianti e attrezzature oggetto di verifica nonché ogni descrizione efficace alla verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni e delle misure di prevenzione ad esse correlate **(Condizione 33)**.

Dall'analisi del Rapporto annuale sull'attuazione del PMC per entrambe le installazioni (IGE e COI), relativamente alle comunicazioni in caso di manutenzione, malfunzionamenti o eventi incidentali, il GI rileva che non sono riportate le informazioni di cui a pag. 74 del PMC. Pertanto, il GI chiede che il Gestore integri il Report annuale con le suddette informazioni **(Condizione 34)**.

## **3.2      *Attività di campionamento e analisi***

### **3.2.1      Attività di campionamento e analisi acque**

In data 29/03/2022 sono stati effettuati campionamenti di acque reflue industriali provenienti dagli scarichi SF1 IGE (cfr. verbale di campionamento n°13/ST-BA/29-03-2022/CG-PC) e SF1 COI (cfr. verbale di campionamento n°14/ST-BA/29-03-2022/CG-PC), derivanti dalla post depurazione acque reflue industriali e destinate ad essere scaricate in rete fognaria AQP. I parametri oggetto di controllo sono i limiti tabellari Tab.3 all.5 del D.Lgs 152/06 e smi (scarico in rete fognaria) in accordo con le prescrizioni autorizzative di AIA.

Il personale ARPA Puglia nella giornata del 29/03/2022 ha constatato che i pozzetti di campionamento acque meteoriche denominati SF6/A COI, SF7/A COI e SF8/A COI risultavano con “presenza esigua e statica di acqua” pertanto non è stato possibile procedere con i campionamenti programmati (cfr. “Verbale di sopralluogo e constatazione del 29/03/2022 ditta Casa Olearia Italiana S.p.A.”).

Gli esiti delle analisi di laboratorio (cfr. RdP n.3890-2022 rev.0 del 15/04/2022 per lo scarico SF1 IGE e RdP n. 3892-2022 rev.0 del 15/04/2022 per lo scarico SF1 COI) sono, per le analisi chimiche, conformi ai limiti di emissione stabiliti dalla Tab.3-rete fognaria (All.5 Parte III del D.Lgs 152/06 e s.m.i.) per i parametri “Solidi sospesi”, “COD”, “BOD5” e “Tensioattivi totali”; conforme ai limiti di emissione stabiliti dalla Tab.3-acque superficiali (All.5 Parte III del D.Lgs 152/06 e s.m.i.) per i restanti parametri analizzati.

Per i risultati ottenuti dai saggi di tossicità, i campioni sono risultati non tossici.

La documentazione menzionata in questo capitolo è presente in Allegato 1.

### **3.2.2      Attività di campionamento delle emissioni convogliate**

Nei giorni 23, 24 e 29 marzo 2022 l’Ufficio Controlli a Camino del CRA di ARPA Puglia ha effettuato il controllo delle emissioni convogliate. I controlli sono stati condotti sui punti con le sigle:

- E5-IGE centrale BL2;
- E1-IGE centrale BS1;
- E5-COI raffineria chimica;
- E19-COI caldaia.



Il dettaglio delle attività è riportato nei rispettivi verbali di campionamento: 26/CRA/22 del 23/03/2022, 26/CRA/22-A del 29/03/2022, 27/CRA/22-A del 24/03/2022, 27/CRA/22-B del 24/03/2022 (Cfr. Allegato 2).

Sono stati monitorati i seguenti parametri:

- composti gassosi (NO<sub>x</sub>, SO<sub>2</sub>, CO, CO<sub>2</sub>, O<sub>2</sub>) e microinquinanti organici (PCCD/F, PCB, IPA) ai camini E5-IGE (centrale BL2) e E1-IGE (centrale BS1)
- composti gassosi (NO<sub>x</sub>, SO<sub>2</sub>, CO, CO<sub>2</sub>, O<sub>2</sub>) al camino E19-COI (caldaia)
- carbonio organico totale (COT) al camino E5-COI (raffineria chimica)

Di seguito si riportano le tabelle riassuntive dei risultati ottenuti dalle misure effettuate relativamente ai parametri gassosi (NO<sub>x</sub>, SO<sub>2</sub>, CO, CO<sub>2</sub>, O<sub>2</sub>) e COT misurati in campo con strumentazione portatile conforme alle norme tecniche di riferimento.

Tabella 2 Elaborazione dati parametri gassosi camino E5-IGE BL2 (O<sub>2</sub> riferimento: 15%)

	ITAL GREEN ENERGY - camino E5-IGE BL2 - 23/03/2022 13:40 - 16:40										
	NO <sub>x</sub> (come NO <sub>2</sub> )		SO <sub>x</sub> (come SO <sub>2</sub> )		CO		CO <sub>2</sub>		O <sub>2</sub>		
	mg/Nm3	U	mg/Nm3	U	mg/Nm3	U	[vol%]	U	[vol%]	U	
media misure	53,3	± 5,1	6,8	± 0,6	39,3	± 5,8	4,4	± 0,3	11,5	± 0,3	
valore limite giornaliero	200		\		100		\		\		
valore limite orario	400		200		200		\		\		
misure riferite al tenore di ossigeno del 15%											

Tabella 3 Elaborazione dati parametri gassosi camino E1-IGE BS1 (O<sub>2</sub> riferimento: 6%)

	ITAL GREEN ENERGY - camino E1-IGE BS1 - 29/03/2022 11:00 - 17:00										
	NO <sub>x</sub> (come NO <sub>2</sub> )		SO <sub>x</sub> (come SO <sub>2</sub> )		CO		CO <sub>2</sub>		O <sub>2</sub>		
	mg/Nm3	U	mg/Nm3	U	mg/Nm3	U	[vol%]	U	[vol%]	U	
media misure	247,3	± 13,5	< 1	± \	41,52	± 7,8	13,8	± 0,93	4,6	± 0,1	
valore limite giornaliero	300		200		75		\		\		
valore limite orario	375		250		94		\		\		
misure riferite al tenore di ossigeno del 6%											

Tabella 4 Elaborazione dati carbonio organico totale (COT) camino E5-COI

	CASA OLEARIA ITALIANA - camino E5-COI - 24/03/2022 15:00 - 16:00		
	COV (come COT)		
	mg/Nm3	U	
media misure	11,18	±	1,14
valore limite	30	\	

Tabella 5 Elaborazione dati parametri gassosi camino E19-COI (O<sub>2</sub> riferimento: 3%)

	CASA OLEARIA ITALIANA - camino E19-COI - 24/03/2022 13:30 - 15:00									
	NO <sub>x</sub> (come NO <sub>2</sub> )		SO <sub>x</sub> (come SO <sub>2</sub> )		CO		CO <sub>2</sub>		O <sub>2</sub>	
	mg/Nm3	U	mg/Nm3	U	mg/Nm3	U	[vol%]	U	[vol%]	U
media misure	115,2	± 9,7	< 1	± \	< 8	± \	9,82	± 0,66	5,8	± 0,2
valore limite giornaliero	200		\		\		\		\	
valore limite orario	250		\		\		\		\	
misure riferite al tenore di ossigeno del 3%										

Tutti i valori riportati sono riferiti alle condizioni standard (273,14 °K, 101,3 kPa) e corretti ai rispettivi valori di ossigeno di riferimento.

Tutti i parametri misurati in campo e riportati nelle tabelle 4, 5, 6 e 7 risultano conformi in quanto inferiori ai valori limite autorizzati.

I risultati relativi ai microinquinanti organici, oggetto di analisi di laboratorio, saranno comunicati successivamente non appena disponibili, con una integrazione al presente rapporto.

### 3.2.3 Campionamento olfattometrico

In data 04/04/2022 i tecnici di ARPA Puglia del CRA si sono recati presso l'impianto COI per l'attività di campionamento presso il punto di emissione convogliata con sigla E21-COI, che è a servizio dell'attività 9 – aria filtro MBBR e percolatore – aria stanza decanter (depuratore biologico), dotato di sistema di abbattimento di tipo scrubber. Il campionamento è stato interrotto a causa delle condizioni meteo che ne hanno impedito il proseguimento. Pertanto, in data 12/04/2022 si sono recati nuovamente per riprendere le operazioni di prelievo.

I n. 6 campioni, prelevati secondo la strategia di campionamento definita sulla base delle indicazioni delle norme UNI EN 15259 e UNI EN 13725, sono stati sottoposti ad analisi olfattometrica secondo la norma UNI EN 13725, al fine di determinare la concentrazione di odore emessa e di verificarne la conformità al limite autorizzato.

La concentrazione dei campioni prelevati presso il punto di emissione, espressa come valore medio dei valori di concentrazione di odore riscontrati sui singoli campioni prelevati sulla sorgente, è risultata pari a 4932 uoE/m<sup>3</sup>. A tale valore è associata un'incertezza espressa come intervallo di confidenza con limite inferiore Linf pari a 3270 uoE/m<sup>3</sup> e limite superiore Lsup pari a 7439 uoE/m<sup>3</sup>.

Pur considerando il superamento dei valori riscontrati nei campionamenti rispetto al valore indicato nell'allegato tecnico alla L.23/2015, si prende atto che i rapporti di prova ARPA Puglia allegati non contengono riferimenti ai limiti emissivi per le emissioni odorigene, né una relativa dichiarazione di non conformità; inoltre, è necessario segnalare che la sentenza 178/2019 della Corte Costituzionale ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale della L.32/2018 che modifica la L.23/2015, evidenziando che le norme regionali impugnate si pongono in contrasto con l' art. 272-*bis* del D.lgs. n. 152 del 2006 che perimetra il proprio ambito di applicazione agli stabilimenti soggetti al Titolo I della Parte V del Codice dell'ambiente e, quindi, all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera

di cui all'art. 267 dello stesso Codice, il cui comma 3 esclude espressamente che la disciplina dettata in materia di riduzione delle emissioni in atmosfera trovi applicazione per le installazioni soggette ad AIA, sottoposte unicamente alle previsioni contenute nel Titolo III – *bis* della Parte II del Codice dell'ambiente.

Sulla base di questa premessa si ritiene, dunque, che la disciplina regionale in merito a problematiche olfattive possa ritenersi applicabile alle installazioni ad AIA di competenza statale nel caso in cui l'Autorità Competente disciplini con apposite prescrizioni i valori limite di emissione per le sostanze odorigene tramite l'autorizzazione integrata ambientale di cui agli artt. 29-*bis* del DLgs.152/06.

Ferme restando le competenze di ARPA nell'ambito della disciplinata regionale come previsto dagli artt.3, 4 e 5 della L.32/2018 si evidenzia la necessità che il Gestore rappresenti la problematica odorigena riscontrata, presso l'impianto COI per l'attività di campionamento presso il punto di emissione convogliata con sigla E21-COI, all'Autorità Competente mantenendo in copia gli enti di controllo (ARPA/ISPRA) al fine di richiedere l'applicazione di pertinenti disposizioni finalizzate al contenimento delle emissioni odorigene prodotte (**Condizione 35**) .

### **3.3 Risultanze e relative azioni da intraprendere**

Per effetto dell'attività di controllo sono state individuate alcune condizioni per il Gestore (*se applicabile*), indicate nei verbali di cui sopra o emerse nel corso degli approfondimenti successivi.

In particolare:

- 1) Materie prime ed ausiliarie. Si chiede al Gestore che venga comunicato agli Enti di Controllo almeno 15 giorni prima la data di inizio utilizzo, così da permettere l'eventuale supervisione delle fasi di avviamento del ciclo produttivo (Condizione 1).
- 2) Materie prime ed ausiliarie. Si chiede al Gestore di revisionare la specifica procedura del sistema di gestione, affinché le caratterizzazioni delle materie prime e/o dei rifiuti siano formalmente coerenti nei contenuti in esse riportati (Condizione 2).
- 3) Il GI richiede al Gestore, in occasione di futuri blocchi alla caldaia del BS1, di non modificare gli stati impianto e i dati di concentrazione anche se gli stessi dovessero risultare anomali, ma di concordare eventualmente con ARPA ed ISPRA, l'eventuale ricorso a dei dati sostitutivi (Condizione 3).
- 4) Si chiede al Gestore di indicare, entro 30 giorni dal ricevimento del presente rapporto conclusivo, in una relazione i motivi per i quali non si è attivato, in occasione dell'anomalia del 4 maggio 2021 alla caldaia dell'impianto BS1, il codice di Guasto (35) indicato con il flag G, così come specificato all'interno del Manuale di Gestione dello SME § 7.7. rev.3 del 16/10/2020 e il contemporaneo spegnimento della caldaia, ai fini della verifica dell'intervento del sistema di blocco della combustione della biomassa ai sensi dell'art 237 del T.U.A. (Condizione 4).

- 5) E' necessario che il Gestore chiarisca, entro 30 giorni dal ricevimento del presente rapporto conclusivo, in una relazione le cause che hanno determinato il baco del sistema specificando le procedure adottate per tali anomalie funzionali al fine di contenere le emissioni incontrollate e attenersi ai VLE prescritti, nonché adottare azioni preventive per evitare il ripetersi di situazioni similari valutando eventuali applicazioni di innovative migliori tecniche disponibili quali ad esempio inserimento di un possibile bruciatore ausiliario come anche indicato al comma 6 dell'art.237-octies del DLgs.152/06 e smi (Condizione 5).
- 6) Si ritiene necessario ribadire quanto indicato dal PMC a pagina 57 e cioè che il Gestore è tenuto a comunicare con congruo anticipo agli enti di controllo (ARPA Puglia/ISPRA) i cronoprogrammi dei test di sorveglianza annuale al fine di prevedere la possibile supervisione degli stessi da parte di ARPA Puglia (Condizione 6).
- 7) E' necessario acquisire dal Gestore, entro 30 giorni dal ricevimento del presente rapporto, ulteriori informazioni sull'esercizio dello stato di impianto al fine di poter verificare che l'attività di campionamento sia stata effettuata nelle condizioni più gravose di esercizio come indicato dalla prescrizione n.20. (Condizione 7).
- 8) il GI chiede al Gestore di provvedere, entro 30 giorni dal ricevimento del presente rapporto, all'adeguamento di tali report e alla trasmissione degli stessi con il riferimento esplicito al tipo di inquinante, al numero e percentuali di medie orarie risultate superiori al campo di validità ed eventualmente al giorno in cui, nei casi previsti dalla UNI EN 14181:2015 § 6.5, il test di sorveglianza risultasse non valido (Condizione 8).
- 9) Camino E5-IGE. Si nota un differimento dell'implementazione delle rette sul quale si richiede al Gestore di produrre evidenza della motivazione entro 30 giorni dal ricevimento del presente rapporto (Condizione 9).
- 10) Camino E5-IGE. Si chiede di fornire nei tempi tecnici strettamente necessari informazione dell'avvenuta implementazione della nuova retta di taratura validata (Condizione 10).
- 11) Camino E6-IGE. Si nota un differimento dell'implementazione delle rette sul quale si richiede al Gestore di produrre evidenza della motivazione entro 30 giorni dal ricevimento del presente rapporto (Condizione 11).
- 12) Camino E6-IGE. Si chiede di fornire nei tempi tecnici strettamente necessari informazione dell'avvenuta implementazione della nuova retta di taratura validata (Condizione 12).
- 13) Camino E7-IGE. Si nota un differimento dell'implementazione delle rette sul quale si richiede al Gestore di produrre evidenza della motivazione entro 30 giorni dal ricevimento del presente rapporto (Condizione 13).
- 14) Camino E7-IGE. Si chiede comunque di fornire nei tempi tecnici strettamente necessari informazione dell'avvenuta implementazione della nuova retta di taratura validata (Condizione 14).
- 15) Camino E9-IGE. Si chiede di produrre nei tempi tecnici strettamente necessari evidenza della implementazione della nuova retta di taratura QAL2 a seguito delle prove effettuate a settembre/ottobre 2021 (Condizione 15).

- 16) Camino E7-COI. Si chiede di fornire nei tempi tecnici strettamente necessari informazione dell'avvenuta implementazione della nuova retta di taratura validata (Condizione 16).
- 17) Camino E19-COI. Si ritiene necessario acquisire evidenza dell'effettuazione di nuove prove QAL2 considerato il superamento su base settimanale del 40% dei valori medi orari validi, nonché anche il contatore che tiene conto del superamento su base 5 settimane del 5% dei valori medi orari validi settimanali documentando la motivazione del possibile ritardo durante il periodo di confinamento sociale dovuto all'emergenza sanitaria (Condizione 17).
- 18) Alla luce dei ripetuti superamenti del range di validità delle funzioni di calibrazioni si consiglia di estendere il periodo di osservazione delle prove di QAL2 al fine di ampliare il comportamento emissivo a condizioni più gravose e implementare un valore del limite superiore del range il più ampio possibile, come nella filosofia della norma per cui lo SME deve essere in grado di presidiare tutti gli stati di funzionamento a meno del 5% di essi, ovviando così alla necessità di ripetizione frequente delle prove di calibrazione QAL2 in modo da non incorrere in periodi di elaborazione delle funzioni di calibrazione con parametri non più rappresentativi dello stato di esercizio (Condizione 18).
- 19) Camino E10-IGE. Il GI chiede al Gestore di esplicitare, entro 30 giorni dal ricevimento del presente rapporto, i motivi per cui nonostante l'evidenza del conteggio totale dei superamenti maggiori del 5%, il test di sorveglianza settimanale risulti comunque valido. Con nota prot. 30310/2022 del 27 maggio 2022 il Gestore ha comunicato la programmazione delle verifiche QAL2 e risulta che dal 6 all' 8 giugno 2022 il Gestore provvederà ad eseguirle per E10-IGE. Si chiede comunque di fornire nei tempi tecnici strettamente necessari informazione dell'avvenuta implementazione della nuova retta di taratura validata (Condizione 19).
- 20) Al fine di verificare l'andamento delle emissioni in atmosfera durante la fase di transitorio, il GI chiede al Gestore l'invio dei file elementari SAD e MEDIE degli AME asserviti ai punti di emissione E8-IGE ed E9-IGE del giorno 25/03/2021 entro 30 giorni dal ricevimento del presente rapporto (Condizione 20).
- 21) Si chiede al Gestore di indicare in una relazione, da trasmettere entro 30 giorni dal ricevimento del presente rapporto, se effettivamente durante le fasi di transitorio, il DeNOx asservito ai punti di emissione afferenti all'impianto BL2 sia attivo (Condizione 21).
- 22) il GI richiede al Gestore di integrare il manuale SME asservito al BS1, specificando quanto segue:
- l'identificazione dei due sistemi di analizzatori in maniera univoca attraverso la apposizione dei codici seriali;
  - allegando una procedura operativa di gestione e tracciabilità dei dati sostitutivi che specifichi almeno le modalità di gestione e di intervento (tempie modalità di sincronizzazione etc) e definisca la tracciabilità dei dati archiviati e conservati ai fini fiscali
- (Condizione 22)
- 23) Il GI chiede che il Gestore identifichi i dati eventualmente acquisiti ed elaborati dal sistema di backup con il codice "AUX" (ausiliario), in modo da definire la provenienza del dato e da

mettere in relazione l'intervento di sostituzione con gli eventi di malfunzionamento verificatesi a carico del sistema principale (Condizione 23).

- 24) Il GI chiede al Gestore di esplicitare nei verbali di campionamento la tipologia di strumentazione utilizzata per il prelievo dei campioni da sorgente odorigena areale passiva, in modo da avere tutte le informazioni necessarie per la verifica della rappresentatività del dato misurato (Condizione 24).
- 25) Ai fini della classificazione prevista in base alle prescrizioni 42 e 94 del DM 331/2016, per una maggiore chiarezza del certificato analitico, il GI chiede per le prossime classificazioni del EER 06.03.14, di integrare l'elenco dei parametri con ulteriori parametri organici ed inorganici (a titolo di esempio, zolfo, cianuri, cloruri, solfati, ammoniaci, etc.) (Condizione 25).
- 26) Il GI chiede di aggiornare le procedure di gestione rifiuti con riferimento al Decreto 47/2021 di approvazione delle "Linee guida sulla classificazione dei rifiuti" (Condizione 26).
- 27) In conformità alla prescrizione del PMC riportata a pag. 52, il GI chiede che il Gestore indichi il destino finale, con riferimento sia agli impianti finali autorizzati al recupero (ad esempio cementifici o industria del laterizio), sia a quelli di smaltimento (ad esempio discarica) (Condizione 27).
- 28) Il GI chiede di verificare l'esito della gestione dei rifiuti ai quali è stato affidato il rifiuto "terre esauste", codice EER 02.03.99, chiedendo attestazioni di avvenuto recupero/smaltimento tramite gli opportuni chiarimenti relativi agli smaltimenti finali e al possibile mancato recupero. Inoltre, chiede di selezionare i Gestori di rifiuti che possano favorire il recupero dei rifiuti, garantendo il rispetto dei principi della gerarchia della gestione dei rifiuti (Condizione 28).
- 29) Il GI chiede di analizzare per le terre esauste con EER 02.03.99, ai fini della verifica del punto 11.2.2 del DM 5/2/98, sempre il parametro Silicio, in aggiunta all'alluminio (Condizione 29).
- 30) Il GI chiede al Gestore di confermare quale sia la tipologia corretta (4 o 6 rispetto al DM 05/02/98) del rifiuto 03.01.05 di cui al certificato n°21CI00007 del 26/03/2021 ed, eventualmente, di revisionare il suddetto certificato (Condizione 30).
- 31) Il GI rileva che la verifica del non superamento dei limiti volumetrici dei depositi temporanei non risulta coerente con la gestione conforme dell'installazione infatti, in base alla procedura di gestione rifiuti e alle dichiarazioni dello stesso Gestore, il criterio adottato per la gestione dei depositi è quello temporale e non quello volumetrico. Pertanto, il GI chiede al Gestore di uniformare il modulo di verbale di sopralluogo presso i depositi temporanei di rifiuti di IGE rispetto a quello di COI (Condizione 31).
- 32) Il GI evidenzia che nell'elenco dei serbatoi non viene esplicitato quali di essi siano interrati. Pertanto, il GI chiede al Gestore di specificare nell'elenco dei serbatoi di stoccaggio quali di essi siano interrati o fuori terra (Condizione 32).
- 33) Il GI chiede al Gestore di allegare al Rapporto annuale una relazione di sintesi che riporti analiticamente la sintesi delle tipologie di verifiche effettuate, delle evidenze, osservazioni e criticità rilevate per ciascuno degli impianti e attrezzature oggetto di verifica nonché ogni



descrizione efficace alla verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni e delle misure di prevenzione ad esse correlate (Condizione 33).

34) Dall'analisi del Rapporto annuale sull'attuazione del PMC per entrambe le installazioni (IGE e COI), relativamente alle comunicazioni in caso di manutenzione, malfunzionamenti o eventi incidentali, il GI rileva che non sono riportate le informazioni di cui a pag. 74 del PMC. Pertanto, il GI chiede che il Gestore integri il Report annuale con le suddette informazioni (Condizione 34).

35) Ferme restando le competenze di ARPA nell'ambito della disciplinata regionale come previsto dagli artt.3, 4 e 5 della L.32/2018 si evidenzia la necessità che il Gestore rappresenti la problematica odorigena riscontrata, presso l'impianto COI per l'attività di campionamento presso il punto di emissione convogliata con sigla E21-COI, all'Autorità Competente mantenendo in copia gli enti di controllo (ARPA/ISPRA) al fine di richiedere l'applicazione di pertinenti disposizioni finalizzate al contenimento delle emissioni odorigene prodotte (Condizione 35) .

Tali condizioni vengono comunicate al Gestore contestualmente alla trasmissione del presente rapporto.

Il presente rapporto potrebbe essere integrato da ulteriori valutazioni a seguito della trasmissione delle evidenze richieste con le condizioni di monitoraggio sopra esposte.

Per effetto dell'attività di controllo non sono state accertate, alla data del presente Rapporto, violazioni del decreto autorizzativo in epigrafe.

Il presente Rapporto conclusivo, valido come Relazione visita in loco, redatto ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 5, contiene i pertinenti riscontri in merito alla conformità dell'installazione alle condizioni di autorizzazione e le conclusioni riguardanti eventuali azioni da intraprendere.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa degli esiti dell'attività di controllo.

Date attività di controllo	Dal 15/03/2022 al 06/04/2022
Data visita in loco	25/03/2022
Data chiusura attività controllo	06/04/2022
Campionamenti	SI
Superamento eventuali diffide precedenti	SI
Violazioni amministrative	NO
Violazioni penali	NO
Condizioni di monitoraggio per il Gestore	SI complessive 35

## 4 Allegati

### Allegato 1: Campionamento scarichi idrici:

Verbale di prelievo campioni scarico punto di campionamento SF1-IGE N.13/ST-BA (Cfr. Prot. ARPA n.22312 del 30/03/2022) e relativo Rapporto di prova n.3890 del 15/04/2022;  
Verbale di prelievo campioni scarico punto di campionamento SF1-IGE N.14/ST-BA (Cfr. Prot. ARPA n.22313 del 30/03/2022) e relativo Rapporto di prova n. n.3892 del 15/04/2022;  
Verbale di apertura campione n. 03/22 (Cfr. Prot. ARPA n.22126 del 30/03/2022);  
Verbale di sopralluogo e constatazione del 29/03/2022 ditta Casa Olearia Italiana S.p.A. ai punti di campionamento SF6/A-COI; SF8/A-COI; SF7/A-COI (Cfr. Prot. ARPA n.22083 del 30/03/2022).

### Allegato 2: Campionamento aria:

Verbale di campionamento emissioni in atmosfera n.26/CRA/2022 del 23/03/2022 (Cfr. Prot. ARPA n.22391 del 31/03/2022) emissioni convogliate camino E5-IGE BL2;  
Verbale di campionamento emissioni in atmosfera n.27/CRA/2022- A del 24/03/2022 (Cfr. Prot. ARPA n.21700 del 29/03/2022) emissioni convogliate camino E19-COI;  
Verbale di campionamento emissioni in atmosfera n.27/CRA/2022- B del 24/03/2022 (Cfr. Prot. ARPA n.21702 del 29/03/2022) emissioni convogliate camino E5-COI;  
Verbale di campionamento emissioni in atmosfera n.26/CRA/2022-A (Cfr. Prot. ARPA n.26302 del 13/04/2022) emissioni convogliate camino E1-IGE BS1.

### Allegato 3: Campionamento olfattometrico:

Rapporto di Monitoraggio (Cfr. Prot. ARPA 38331 del 19/05/2022) comprensivo dei verbali di campionamento e Rapporti di Prova per le analisi effettuate.